

---

 XI LEGISLATURA
 

---

 COMMISSIONE PARLAMENTARE  
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(SEDE REFERENTE)

48.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUIGI COVATTA

 INDICE
 

---

	PAG.		PAG.
<b>Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione:</b>		Covi Giorgio Tullio .....	1852, 1855, 1858 1861, 1862, 1863, 1866, 1869, 1870, 1873 1878, 1879, 1881, 1885, 1888, 1893, 1894
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1841, 1843, 1844 1847, 1849, 1851, 1852, 1853, 1857 1858, 1859, 1860, 1861, 1864, 1866 1868, 1869, 1870, 1871, 1872	D'Onofrio Francesco .....	1861, 1870 1874, 1876, 1879, 1882, 1889
Covatta Luigi, <i>Presidente</i> .....	1872, 1875, 1876 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 1883, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890 1891, 1892, 1893, 1894	Elia' Leopoldo, <i>Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali</i> ...	1857, 1860, 1863, 1865 1866, 1870, 1876, 1884, 1890, 1891
Barbera Augusto Antonio .....	1856, 1873 1880, 1881, 1889, 1890	Guerzoni Luctano .....	1877
Barbieri Tagliavini Silvia .....	1862	Labriola Silvano, <i>Relatore per la parte relativa alla forma di Stato</i> .....	1841, 1843, 1845 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1852, 1855, 1856 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 1868, 1869, 1870, 1871, 1875, 1876, 1877, 1878 1879, 1880, 1881, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894
Bianco Gerardo .....	1854, 1855, 1858 1869, 1871, 1872, 1893	Magri Lucio .....	1853, 1854, 1858, 1859, 1860
Boato Marco .....	1847, 1848, 1851, 1853 1854, 1859, 1860, 1862, 1865, 1866, 1868 1871, 1874, 1880, 1883, 1887, 1893, 1894	Mattarella Sergio .....	1856

	PAG.		PAG.
Mazzola Francesco, <i>Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale</i> .....	1868, 1869	<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
Novelli Diego .....	1854, 1856, 1858, 1862, 1864	Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1866, 1867
Riz Roland .....	1851, 1853, 1857, 1859 1860, 1865, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872 1873, 1880, 1882, 1883, 1885, 1887, 1890	Boato Marco .....	1867
Tarabini Eugenio .....	1861, 1863, 1865, 1866 1868, 1870, 1877, 1879, 1880 1882, 1886, 1888, 1889, 1890	Covi Giorgio Tullio .....	1867
Tossi Brutti Graziella .....	1856	D'Onofrio Francesco .....	1867
Salvi Cesare .....	1852, 1854, 1855, 1858 1864, 1878, 1886, 1887, 1892, 1893, 1894	Labriola Silvano, <i>Relatore per la parte relativa alla forma di Stato</i> .....	1867
Saporito Learco ..	1843, 1844, 1846, 1847, 1849	Mazzola Francesco, <i>Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale</i> .....	1867
Zanone Valerio .....	1869, 1872, 1883, 1888	Zanone Valerio .....	1867
		ALLEGATO .....	1895

**La seduta comincia alle 10,40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

Iniziamo i nostri lavori passando all'esame degli articoli predisposti dal Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione per quanto riguarda la forma di Stato e dei relativi emendamenti.

Ricordo ai colleghi che il testo predisposto dal Comitato ristretto è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta di giovedì 23 settembre. Il testo degli articoli e degli emendamenti che esamineremo oggi sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 70 e degli emendamenti ad esso riferiti.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Il parere sull'emendamento Riz 70.7 non può che essere contrario perché esso, revocando dalle funzioni dello Stato anche quelle delle relazioni internazionali, finirebbe con il portarci anche al di là di una struttura federale. Ignoro l'esistenza di uno Stato federale nel quale questo non abbia competenza di politica estera. Il relatore è contrario anche all'emendamento Cossutta 70.8 che esclude dalle competenze dello

Stato quelle relative alle relazioni concordatarie e con le confessioni religiose.

È contrario altresì all'emendamento Riz 70.12 che vorrebbe escludere dalle competenze dello Stato la sicurezza pubblica. Non motivo ulteriormente la mia contrarietà perché mi richiamo alla definizione, già approvata dalla Commissione, delle cosiddette competenze « naturali » dello Stato, tra le quali sono sicuramente da annoverarsi quelle che il collega Riz propone di sopprimere.

Al punto 4 del comma 2 con l'emendamento Riz 70.13 si introduce una proposta subordinata che dovrebbe limitare la funzione di sicurezza pubblica all'interesse nazionale. Temo che qui vi sia una contraddizione concettuale perché il problema della sicurezza pubblica non è quantitativo ma qualitativo: per sua natura è di interesse nazionale. Una turbativa della sicurezza pubblica in una limitata parte del territorio non è certo di minore interesse nazionale di un sommovimento di carattere generale. Il parere del relatore, dunque, non può che essere contrario all'emendamento Riz 70.13. Analogamente contrario è il parere del relatore all'emendamento Riz 70.14 perché il Comitato ha lavorato a lungo sulla enumerazione dei diritti pubblici soggettivi la cui tutela deve risalire allo Stato. L'emendamento Cossutta 70.15, invece, propone di slargare l'elencazione dei diritti pubblici soggettivi all'intera prima parte della Costituzione. Su di esso il relatore esprime parere contrario per un motivo diametralmente opposto a quello che lo ha indotto a pronunciarsi contro l'emendamento Riz 70.14. Con l'emendamento in questione, infatti, si

finirebbe con lo svuotare l'ordinamento regionale di una serie di attribuzioni sicuramente rilevanti.

Il relatore è contrario anche all'emendamento Cossutta 70.16 che mira ad aggiungere, al punto 5, dopo la cifra « 31 » l'altra « 32 »; propone cioè di aggiungere la tutela dei diritti pubblici soggettivi riferiti all'articolo 32. Questa impostazione confligge con quanto il Comitato ha già definito essere competenza regionale in materia sanitaria. A proposito di tutti gli emendamenti – quale il successivo Cossutta 70.17 – che mirano a slargare l'enumerazione dei diritti pubblici soggettivi la cui tutela dovrebbe essere rimessa allo Stato, il relatore fa presente che è stata prevista una norma di chiusura in virtù della quale il contenuto minimo essenziale delle prestazioni in materia di diritti pubblici soggettivi (cioè di diritti fondamentali) è comunque garantita con legge organica dello Stato. Pertanto, se la preoccupazione degli emendatori è di questa natura, essa è risolta con la norma di chiusura che ho testé richiamato. Se, invece, è una preoccupazione rivolta ad estendere puramente e semplicemente l'elencazione dei diritti pubblici soggettivi la cui tutela risale allo Stato, il parere del relatore è contrario perché la soluzione prospettata risulterebbe eccessivamente limitativa della competenza regionale.

Il relatore è dunque contrario all'emendamento Cossutta 70.17. Desidero ricordare però che, a garanzia della preoccupazione che immagino essere quella dei colleghi presentatori, esiste la norma che riserva allo Stato l'ordinamento dei codici civili e, quindi, comprende anche la materia di cui all'articolo 34 della Costituzione.

Il collega Riz, con il suo emendamento 70.18 al punto 6 propone di sopprimere tra le competenze dello Stato quelle degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100 della Costituzione che, come tutti ricordiamo, sono il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli organi della giurisdizione, anche se lì sono considerati più che altro per la loro funzione

consultiva. Il relatore esprime parere contrario su tale emendamento.

L'emendamento Tarabini 70.23 mira a sopprimere, al punto 7, le parole: « civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile » facendo riferimento esclusivo all'ordinamento della giustizia. Tale emendamento potrebbe anche essere accolto perché, in sostanza, il collega Tarabini propone di riservare allo Stato qualunque funzione abbia la natura di funzione giurisdizionale. Temo però che possa crearsi qualche equivoco. L'opposizione non è sostanziale bensì formale in quanto non è affatto acquisito ciò che l'onorevole Tarabini – anche se personalmente concordo con la sua veduta – ritiene debba essere considerata tale, ossia l'unità della giurisdizione.

Tradizionalmente abbiamo sempre ammesso l'esistenza di una pluralità di giurisdizioni e richiamarsi al solo concetto di giustizia darebbe per risolta la questione. Se la Commissione ritenesse possibile questo, non avrei opposizioni di principio da contrapporre; devo però segnalare il rischio che si può correre: dunque, per il momento esprimo parere contrario. Ciò, contro la stessa idea del collega Tarabini – credo di poter immaginare – cioè che non essendo ancora acquisito il valore dell'unità della giurisdizione, in tal modo potrebbero generarsi equivoci riguardo alla riserva allo Stato solo di una parte della giustizia, non di tutta la giustizia nelle forme conosciute ed elencate nel punto 7, ossia la giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile. Riconfermo perciò il parere contrario, con riserva di riesaminarlo in seguito all'eventuale discussione che potrebbe svilupparsi.

L'emendamento Riz 70.19 è da respingere *in toto*. Mentre l'emendamento dell'onorevole Tarabini ha una sua logica perché è volto ad attribuire allo Stato la competenza legislativa in materia di giustizia – intendendo con tale termine tutta la giustizia, da quella comune alla speciale, come potrà spiegare lo stesso presentatore –, la proposta emendativa 70.19 propone di mantenere allo Stato solo la giustizia civile e penale, rinviando alla regione la giustizia

amministrativa, la tributaria e la contabile. Dunque il parere è contrario.

L'emendamento Tarabini 70.3 propone di sopprimere al punto 8 le sanzioni penali. Poiché si tratta di un emendamento che ha una sua logica, mi rimetto alla Commissione. In verità, il Comitato ristretto ha inserito al punto 8 la specificazione « sanzioni penali » su richiesta di vari colleghi, i quali temevano un intervento delle regioni in materia di pene. In realtà, se in un testo costituzionale si scrive che l'ordinamento civile e penale è riservato allo Stato, il rischio non si dovrebbe correre. Ribadisco, pertanto, di rimettermi alla Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Riz 70.20 che propone di sopprimere al punto 9 le parole « attività finanziarie e credito sovragionali ». Tra l'altro, credo che l'emendamento sarebbe fortemente contestato dalle stesse regioni, le quali si vedrebbero probabilmente sottratte forme di intervento e di solidarietà statale sul mercato del denaro che l'emendamento renderebbe impossibili.

Le stesse motivazioni valgono per il successivo emendamento Tarabini 70.4, rispetto al quale pregherei il presentatore di ritirarlo.

L'emendamento Saporito 70.40 propone al punto 9 di aggiungere in fine le parole « ordinamento valutario e procedimento sanzionatorio »: pregherei il collega Saporito di ritirarlo, diversamente esprimerei parere contrario, in quanto può ingenerare equivoci.

LEARCO SAPORITO. Signor presidente, dal punto di vista procedurale vorrei sapere se i presentatori possano illustrare gli emendamenti presentati. Diversamente, vengono espressi pareri con grande diligenza ma forse anche con fretteosità. Se i presentatori degli emendamenti, che partecipano alla riunione, non hanno la facoltà di chiarire i motivi sottesi alla formalizzazione delle proposte emendative medesime, secondo me si svolge un lavoro che potrebbe risultare completamente inutile. Dico questo perché personalmente ripresenterò in Aula gli stessi emenda-

menti; mentre una volta spiegati i motivi della presentazione degli emendamenti e comprese le ragioni del parere contrario, potrei convincermi – ovviamente parlo dal mio punto di vista – dell'opportunità di non ripresentare l'emendamento in Aula.

Avendo presentato alcuni emendamenti all'articolo 70 ed essendo presente, quando si arriverà alla discussione dell'articolo vorrei poterne illustrare il contenuto.

PRESIDENTE. Onorevole collega, nella precedente riunione si era deciso di considerare discussione generale il dibattito svoltosi nelle sedute di giovedì 9 e giovedì 23 settembre e di procedere successivamente alla discussione sugli emendamenti presentati dal Comitato ristretto e dai colleghi. La fase dell'illustrazione degli emendamenti in sede referente non è prevista dal regolamento. In tale sede vige la libertà di organizzazione dei lavori. L'illustrazione degli emendamenti non esiste nel regolamento; esiste invece la facoltà, in Aula, di parlare sull'articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

LEARCO SAPORITO. Questo vale per l'Aula, ma in questa Commissione... ?

PRESIDENTE. È lo stesso. Il regolamento non può essere cambiato.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Signor presidente, mi ha tolto la parola ?

LEARCO SAPORITO. Vorrei spiegare alla Commissione, a lei signor presidente ed al relatore che non esistono...

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Signor presidente, vorrei capire che cosa debbo fare, se cioè posso continuare ad esprimere il mio parere sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei finire di parlare.

Onorevole Saporito, quando passeremo alla votazione dei singoli emendamenti

potrà esprimere il suo pensiero prendendo la parola per dichiarazione di voto.

**LEARCO SAPORITO.** Signor presidente, chiedo scusa se insisto, ma è un discorso che vale per tutti. Come presentatore degli emendamenti mi trovo di fronte all'impossibilità di illustrarli ed al parere contrario del relatore. Gradirei innanzitutto illustrare i miei emendamenti, a cui può seguire semmai il parere contrario del relatore che può indurmi al ritiro.

**PRESIDENTE.** Mi dispiace, ma secondo il regolamento della Camera non è così. Non so se al Senato si proceda nel modo da lei descritto.

In questa sede si applica il regolamento della Camera ed io, mi scusi, lo devo applicare, nel senso che gli emendamenti non si illustrano. In Aula, si esaminerà ciascun articolo e gli emendamenti ad esso proposti - se vuole posso leggerle il regolamento - dopo di che si passerà ai voti preceduti da una dichiarazione di voto in cui ognuno esprime il proprio assenso o la propria contrarietà all'emendamento. Non c'è altra cosa che si possa fare.

Ad ogni modo tutto verrà risolto dai fatti: a mano a mano che verranno affrontati gli emendamenti, lei si troverà in condizione di fare le considerazioni che ritiene opportune.

**LEARCO SAPORITO.** Mi sembra strano che esista una procedura del genere, ma non conosco la procedura della Camera. Al Senato, nell'ambito delle Commissioni in sede referente, ogni presentatore può parlare per illustrare il contenuto degli emendamenti. Su di essi il relatore ed il Governo esprimono il parere e successivamente si passa ai voti, preceduti dalle dichiarazioni di voto.

Se lei dice, signor presidente - e io ignoro - che in questa Commissione si adotta la procedura prevista per l'Assemblea della Camera, non posso che prenderne atto. Mi limiterò perciò a fare una dichiarazione di voto, anche se mi sembra un po' strano.

**PRESIDENTE.** L'articolo 85 del regolamento della Camera così recita: « Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti (...) ».

**LEARCO SAPORITO.** Sì, presidente, ma la disposizione da lei citata avrebbe presupposto che al momento della discussione generale gli emendamenti fossero già stati presentati, in modo tale che ciascun commissario avrebbe avuto la possibilità di intervenire sull'articolo e sui relativi emendamenti. Comunque, io non voglio fare storie: voglio soltanto essere messo in condizione di potermi in qualche modo esprimere sugli emendamenti. Se questo non è possibile, vorrà dire che parlerò per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Saporito, la procedura dell'articolo 85 è obbligatoria per il procedimento legislativo in Assemblea e nelle Commissioni in sede legislativa; è invece possibile derogarvi in sede referente. In tale sede, infatti, la Commissione ha la possibilità di organizzare i propri lavori con una certa libertà e noi avevamo concordato di dare subito la parola al relatore perché esprimesse il parere sugli emendamenti presentati.

Prego l'onorevole Labriola di continuare ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 70.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. La ringrazio, presidente. Continuerò nella mia esposizione, che non è frettolosa ma sintetica. Potrei anche indugiare a lungo su ciascuno emendamento ma non lo farò sia per una forma di riguardo verso la Commissione sia perché non credo che questo sia compito del relatore.

Ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento Saporito 70.40. L'emendamento Riz 70.21 propone di sopprimere il punto 10 nel quale, con riferimento alla competenza legislativa dello Stato nelle materie elencate dall'articolo 70, si indicano tributi statali. Naturalmente, il parere è contrario. A proposito di sinteticità, vorrei dire, presidente, che io non debbo motivare le ragioni per le quali sono contrario all'emendamento 70.21; non credo che il relatore debba farlo, per la semplice ragione che se noi eliminassimo la materia dei tributi statali dall'elenco di quelle sulle quali lo Stato ha competenza legislativa, noi cancelleremmo lo Stato (cosa, questa, che mi pare sia al di fuori delle competenze della Commissione bicamerale).

L'emendamento Riz 70.22 propone la soppressione del punto 11 (« programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato »). Si tratta di un punto molto importante che non può essere soppresso, dal momento che esso permette la dislocazione dei poteri alle regioni ed il sistema di finanza autonoma senza dissolvere il valore della solidarietà che noi abbiamo sempre posto a base del decentramento regionale. Pertanto, esprimo parere contrario su tale emendamento.

Analogo parere esprimo con riferimento all'emendamento Zanone 70.1, che si riferisce ad un aspetto del quale abbiamo espressamente parlato nel corso della discussione generale. Introdurre il termine « partecipazioni dello Stato » non significa affatto che debbano esistere le partecipazioni statali: significa soltanto che queste possono esistere. Tale possibilità, ovviamente, è rimessa alla decisione del Governo e del Parlamento. Se, dopo tutto

quello che abbiamo detto, cancellassimo le parole « partecipazioni dello Stato », noi di fatto – anzi, formalmente – avremmo vietato l'assunzione di partecipazioni pubbliche nel campo dell'economia. Non credo sia questo l'orientamento della Commissione.

L'emendamento Riz 70.24 propone di sostituire i punti 12 e 13 con il seguente: « trasporti e comunicazioni di interesse nazionale ». Questi ultimi non possono essere soppressi. Abbiamo ampiamente discusso su questa questione e ci siamo rifatti anche ai problemi del mezzo di comunicazione radiotelevisivo, proprio per sottolineare la necessità che sia i trasporti sia le telecomunicazioni debbono continuare ad essere ricompresi nelle attribuzioni dello Stato.

L'emendamento Zanone 70.2, sul quale esprimo parere contrario, propone di sopprimere, al punto 12, le parole « grandi unità produttive ». Abbiamo parlato di macro insediamenti industriali la cui gestione non può che risalire ad una disciplina nazionale, non potendo essere rimessa alla disciplina locale del territorio. Il successivo emendamento Covi 70.9 va in senso opposto. Su di esso il relatore esprime parere contrario per ragioni diametralmente opposte a quelle per le quali è contrario alla soppressione del riferimento alle grandi unità produttive. Secondo il collega Covi, l'intera materia dell'industria dovrebbe rimanere allo Stato, ma questo significherebbe svuotare per una parte fondamentale l'attribuzione decentrata delle regione.

Per quanto riguarda l'emendamento Covi 70.10, mi rimetto alla Commissione. Sono sicuro che la cinematografia ed il teatro siano comprese nell'elencazione delle attribuzioni statali contenuta nel testo. Quella proposta dal collega Covi è una specificazione. Evidentemente, dovrei dire di essere favorevole, ma mi rimetto alla Commissione perché non vorrei che l'elencazione, a furia di specificazioni, rischiasse di diventare troppo dettagliata e quindi poco adatta alla sinteticità di un dettato costituzionale.

Il collega Riz, con l'emendamento 70.25, propone di sopprimere il punto 14, relativo alle grandi calamità naturali e alle condizioni essenziali dell'igiene pubblica. Esprimo parere contrario per ragioni che purtroppo in queste ore...

LEARCO SAPORITO. Perché è contrario all'emendamento 70.41 ?

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Non ho ancora espresso il parere sull'emendamento 70.41 perché, secondo l'ordine in cui gli emendamenti sono stati predisposti dagli uffici - non so tuttavia se questi ultimi abbiano sbagliato - tale emendamento non precede ma segue l'emendamento 70.25 sul quale sto intervenendo. Quindi, non posso dare il parere sull'emendamento 70.41 se prima non mi esprimo sul 70.25 ! Su quest'ultimo, lo ribadisco, il mio parere è contrario. Ciò perché le grandi calamità naturali e l'igiene pubblica sono valori che sicuramente debbono essere rimessi alle attribuzioni legislative dello Stato.

L'emendamento Saporito 70.41 propone di sopprimere, al punto 14, le parole: « e condizioni essenziali dell'igiene pubblica ». Sono contrario, perché sopprimere queste parole non significa eliminare il problema di assicurare una tutela di quelle che sono le condizioni generali dell'igiene pubblica (sostanzialmente, i rischi di epidemia e l'habitat complessivo sotto il profilo dell'igiene). La parte che il collega Saporito propone di sopprimere è il frutto di una lunghissima discussione, al termine della quale si pervenne a questa dizione. Suggerirei alla Commissione di mantenerla e, quindi, ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 70.41.

Esprimo inoltre parere contrario - che del resto si motiva da sé - sull'emendamento Riz 70.26 con il quale si propone di sopprimere il punto 15 (« tutela dell'ecosistema: beni culturali e naturali di interesse nazionale »).

Il successivo emendamento Riz 70.27 propone di sopprimere il punto 16 (« ricerca scientifica e tecnologica; tutela della

proprietà letteraria, artistica ed intellettuale »). Tale emendamento è al limite dell'ammissibilità, ove si consideri che la tutela della proprietà intellettuale ed artistica è frutto di convenzioni internazionali alle quali la Repubblica si è da tempo vincolata. Ne conseguirebbe addirittura la non possibilità di cancellare questo punto. Ad ogni modo, vi è anche una scelta di opportunità. Il mio parere è ovviamente contrario, così come lo è per l'emendamento Riz 70.28 che propone di sopprimere il punto 17 (« previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro »). Devo dire che questo emendamento - sul quale, ripeto, esprimo parere contrario - è molto grave perché farebbe dipendere la sicurezza del lavoro dalle singole legislazioni regionali, con ciò introducendo una disparità di trattamento per il cittadino di una Repubblica che - come noi ricordiamo - è ancora fondata sul lavoro e non sulla strage o sul rischio del lavoratore.

Sono contrario all'emendamento Riz 70.29, con il quale si propone di sopprimere il punto 18 (« ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario »). L'università infatti è una di quelle attività che richiedono una disciplina statale.

Il senatore Riz, con l'emendamento 70.32, propone di sostituire il punto 19 con il seguente: « disciplina delle elezioni al Parlamento nazionale ed europeo ». Quando si parla di materia elettorale, si intende anche tale aspetto; pertanto, l'emendamento propone di limitare a questo punto il potere di legislazione elettorale dello Stato. Esprimo parere contrario.

I colleghi Cossutta, Magri e Salvato con l'emendamento 70.30 si esprimono contro il nuovo testo dell'articolo 122, per cui si può affermare che l'emendamento in questione riguarda non l'articolo 70 ma il 122.

Fin da ora posso dire che il Comitato ristretto si è dichiarato concorde nell'assegnare a ciascuna regione, attraverso l'articolo 122, la facoltà di darsi il proprio ordinamento elettorale. Esprimo quindi parere contrario ad un emendamento che esclude tale facoltà.



Il mio parere è contrario anche sull'emendamento Saporito 70.31, perché fa riferimento all'articolo 122.

**LEARCO SAPORITO.** Poiché ho chiesto l'abolizione del terzo comma dell'articolo 122, questo emendamento diventa conseguente. Sono in attesa di conoscere il parere del relatore in merito agli emendamenti all'articolo 122.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Signor presidente, chi mi toglie la parola? Posso continuare?

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Saporito a non interrompere il relatore durante l'espressione dei pareri, perché le interruzioni continue non rientrano nella prassi.

**LEARCO SAPORITO.** Le chiedo, signor presidente, di seguire la procedura in modo che vengano evidenziate le eventuali connessioni con altri articoli. Il relatore ha detto chiaramente che, essendo l'emendamento Cossutta 70.30 correlato all'articolo 122, il problema potrà essere risolto in sede di discussione di tale articolo. La stessa osservazione vale per l'emendamento da me presentato, che è strettamente collegato ad un successivo emendamento tendente alla soppressione del comma 3 dell'articolo 122. Pertanto, in base alle procedure che io conosco, il relatore deve esprimere prima il giudizio sull'articolo 122 e poi esaminare la norma di richiamo contenuta negli emendamenti. In questa situazione il relatore potrebbe almeno chiedere di non votare questa parte.

**PRESIDENTE.** Lo vedremo.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Dopo aver confermato il parere contrario all'emendamento Saporito 70.31, passo all'emendamento Riz 70.33 che propone di sopprimere il punto 20 relativo alla disciplina generale dell'organizzazione del procedimento amministrativo. Il mio parere è

contrario perché la disciplina generale dell'organizzazione amministrativa non può che essere funzione dello Stato, così anche quella del procedimento amministrativo.

Segnalo alla Commissione che il testo parla di disciplina generale, il che non esclude affatto una competenza regionale in materia di procedimento amministrativo e di organizzazione amministrativa, salvi i principi rimessi alla competenza dello Stato.

Sono altresì contrario all'emendamento Riz 70.34 che propone di sopprimere il punto 21, poiché esso riguarda opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato. È questa una dizione molto precisa che non può essere cancellata, perché, altrimenti, lo Stato avrebbe alcune funzioni che noi gli riconosciamo ma non avrebbe il potere di predisporre le opere pubbliche che sono strettamente funzionali a quelle attività. Lo Stato si troverebbe nella condizione di poter predisporre il piano delle ferrovie, ma non di procedere all'organizzazione materiale del mezzo ferroviario. Si tratta di una tale contraddizione che mi ritengo dispensato dal continuare a parlare.

Invito il collega Tarabini a ritirare il proprio emendamento 70.5 ricordandogli che in sede di Comitato abbiamo discusso a lungo della questione decidendo infine di introdurre nel testo l'avverbio « strettamente » al fine di prevenire possibili e facili slargamenti della funzione di opere pubbliche in settori in cui c'è anche la competenza dello Stato, ma non solo questa. Quello « strettamente » sta ad indicare che solo lo Stato fa le grandi opere pubbliche che siano proprie delle funzioni che sono ad esso riservate.

Nel rinnovare al collega Tarabini l'invito a ritirare il proprio emendamento, ritengo che si possa individuare una formula meno fiscale dell'avverbio contenuto nel testo (potremmo dire « propriamente », « che sono proprie », « necessarie », « adeguate »).

**MARCO BOATO.** Si potrebbe dire « esclusivamente ».

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Il termine è più restrittivo. Poiché l'emendamento Tarabini si muove in direzione diversa, dobbiamo individuare un avverbio o un aggettivo che chiarisca quali sono le opere naturali di quelle funzioni, senza le quali tali funzioni non possono essere esercitate. Per il momento non sopprimerei l'avverbio « strettamente » perché c'è il rischio di aprire una sorta di varco.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Riz 70.35 che propone di sopprimere le parole « statistica nazionale, pesi, misure e determinazione del tempo ». Si tratta di valori che solo lo Stato può determinare in base a convenzioni internazionali.

**MARCO BOATO**. L'emendamento Riz fa riferimento al punto 22.

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Anche in questo settore ci sono ormai progressivi obblighi comunitari che vincolano lo Stato a provvedere in materia di professione (l'aspettativa del cittadino, la tutela del terzo). Per esempio, mi rivolgo ad un ingegnere poiché ho fiducia nello Stato che organizza tale professione e mi garantisce al riguardo. Tale affidamento viene meno se l'organizzazione è frazionata tra le varie regioni. Questo è il motivo del mio parere contrario.

Sempre con un altro emendamento del senatore Riz, il 70.36, si propone di sopprimere le parole « poste e telecomunicazioni ». Già ho esposto in precedenza le ragioni per le quali non possiamo cancellare questa competenza, sia per quanto riguarda le poste sia, a maggior ragione, per le telecomunicazioni. Quindi il mio parere è contrario.

Analogamente sono contrario all'emendamento Riz 70.37. Per la verità tale emendamento è stato inserito su richiesta ripetuta e pressante di alcune parti della Commissione che originariamente non aveva manifestato questo orientamento. Per lealtà verso il Comitato ristretto che unanimemente poi lo ha accettato devo esprimere parere contrario; dico subito

però che, se la Commissione volesse approvarlo, il relatore non ne farebbe una grande questione.

L'emendamento Saporito 70.39 propone di aggiungere il punto 27 relativo all'ordinamento della stampa e dell'informazione. Il relatore in linea di principio non sarebbe contrario a tale emendamento, però fa presente che la materia è già contenuta nel punto 5 concernente l'articolo 21 che si occupa proprio, nei termini che la Costituzione consente che se ne parli, della stampa e dell'informazione. Non andrei al di là della tutela dell'articolo 21 perché altrimenti, discutendo in materia di competenza, finiremmo con il dare un segnale di disciplina sostantiva in un senso che non è quello che la Costituzione prevede. Quest'ultima infatti, prevede l'intervento in materia di stampa e di informazione solo per garantire la libertà di manifestazione del pensiero e quel tale vincolo all'azienda giornalistica di far conoscere i mezzi quando vi sia il finanziamento. La Costituzione espressamente si limita, nel disporre in materia di stampa e di informazione, a quelle due disposizioni.

Il parere è contrario perché vi è il rischio che con una norma sulle competenze, come quella che il collega suggerisce, finiamo con l'intervenire su una disciplina sostantiva, il che sono sicuro non è nella mente del senatore Saporito, ma certamente non è in quella della Commissione.

Sempre il collega Saporito propone con l'emendamento 70.38, di sopprimere il terzo comma, il quale prevede: « È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione ». Nell'esprimere parere contrario, devo ricordare che è stato proprio il gruppo della democrazia cristiana, più di ogni altro, ad insistere per inserire questo comma, il quale introduceva una norma di chiusura e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive previste dalla I parte della Costituzione e, quindi, come tale riservato alla tutela uniforme e generale dello Stato. Tale motivazione è stata ritenuta dal resto della Commissione convincente per cui la

richiesta del gruppo democristiano è stata approvata; poiché nel frattempo non ho cambiato opinione, esprimo parere contrario alla soppressione del suddetto comma.

**PRESIDENTE.** A questo punto dobbiamo esaminare l'emendamento Boato 70.49, presentato in ritardo, il quale prevede di sostituire il punto 12 con il seguente: « politiche energetiche e industriali nazionali ».

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Signor presidente, l'onorevole Boato riconoscerà lealmente che non solo di questa questione abbiamo discusso a lungo, ma egli stesso, nel non condividere il testo del Comitato ristretto, ha preannunciato la presentazione dell'emendamento. In quella sede ebbe dal Comitato una risposta contraria ed oggi non posso che confermare quel parere. Aggiungo, per maggiore chiarezza, che tale parere era contrario allora e lo è ora perché l'emendamento esclude quelle forme specifiche relative a segmenti della somministrazione del bene energia, comprendenti anche il trasporto e la distribuzione.

Il relatore esprimere anche parere contrario sull'emendamento Riz 70.43, identico all'emendamento dell'onorevole Saporito 70.38.

L'emendamento Riz 70.44 propone di sopprimere la parola « concorrente »; il mio parere è contrario innanzitutto perché questo significherebbe attribuire alle regioni, in modo indiscriminato, sempre competenza esclusiva, creando così una tale separazione tra potere legislativo statale e potere legislativo regionale, che mal si conviene ad uno Stato ad autonomia regionale. L'altro motivo per cui esprimo parere negativo è che le stesse regioni sono contrarie ad avere tutta la competenza legislativa come esclusiva, perché questo implicherebbe anche oneri e problemi che esse non sono in condizioni né desiderano affrontare. Diverso è il discorso su quale sia l'area della competenza legislativa esclusiva e quale quella della competenza

regionale concorrente, ma questa è una questione che affronteremo quando esamineremo l'articolo 117 della Costituzione, dove, elencandosi le competenze legislative regionali esclusive, saremo in grado di compiere questo tipo di scelta. Francamente non può essere accolto il principio che tutta la competenza legislativa regionale sia esclusiva; quindi, confermo il mio parere contrario.

Anche sull'emendamento Saporito 70.42 esprimo parere contrario, ma invito il presentatore a ritirarlo, perché la questione sarà risolta in un momento successivo, quando esamineremo l'articolo 117 della Costituzione, il cui quinto comma prevede che le leggi statali possono demandare alle regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione.

**LEARCO SAPORITO.** Se è stato inserito tra gli emendamenti riguardanti l'articolo 117 della Costituzione, deve essere esaminato durante l'esame dell'articolo 70.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Come ho detto, il mio parere è contrario ed invito il senatore Saporito a ritirare l'emendamento per riesaminare la questione quando ci occuperemo della competenza legislativa regionale. Già il testo dell'articolo 117 prevede tre forme di competenza legislativa regionale: una esclusiva, una concorrente ed una di attuazione (delegata o decentrata), che è quella cui fa riferimento l'emendamento Saporito 70.42. Quindi, se il collega ritira l'emendamento potrà riproporlo durante l'esame dell'articolo 117.

Con l'emendamento 70.45 l'onorevole Riz propone di sopprimere il quinto comma, riguardante le leggi organiche; è evidente che il mio parere non può che essere contrario, anche se ammetto che questo è coerente al precedente emendamento che abbiamo respinto. Se viene accolto il principio che tutta la competenza regionale è esclusiva, la legge organica non ha più motivo di esistere; quindi, poiché ci siamo già pronunciati contro tale principio, per la stessa ragione siamo contrari all'emendamento 70.45.

Sull'emendamento Covi 70.11 esprimo parere contrario ed invito il presentatore a tenere conto di una preoccupazione che la Commissione ha sin dall'inizio, e che riguarda il modo con il quale lo Stato ha esercitato la sua competenza concorrente. Certo, a stretto rigore è più logico introdurre l'espressione « fissa » invece che « può fissare »; ma cosa accade se introduciamo il termine « fissa »? Accade che lo Stato è libero di assumere la forma che intende assumere per fissare i principi fondamentali e, quindi, può anche non ricorrere alla legge organica, così come è accaduto per le leggi-cornice. Al riguardo ricordo che lo Stato ha emanato poche leggi-cornice e tutte le altre sono state desunte, da una difficile giurisprudenza e spesso dall'amministrazione, dall'insieme dei principi dell'ordinamento giuridico; questa è stata una delle cause più concrete di svuotamento dell'autonomia regionale. Pertanto non possiamo che mantenere il punto secondo il quale lo Stato, soltanto con legge organica e, quindi, facoltativamente, può fissare quei principi. Se lo Stato non li fissa vuol dire che vi ha rinunciato, ma può farlo in qualsiasi momento; se ciò non accade – invito i colleghi a riflettere su questo punto – non li possono fissare né gli organi dell'amministrazione, né quelli della giurisdizione svolgendo, volta per volta, un'opera di individuazione dei principi nell'ambito dell'ordinamento. Ribadisco pertanto il parere contrario del relatore sull'emendamento Covi 70.11.

L'emendamento Tarabini 70.6 propone di sopprimere, relativamente al quinto comma, la parte che pone tra i destinatari delle leggi organiche solo le regioni. Siamo contrari a questo emendamento per gli stessi motivi per i quali non siamo favorevoli all'emendamento Covi. Rivolgo preliminarmente all'onorevole Tarabini l'invito a ritirare il suo emendamento per riflettere, insieme con noi, sulla questione. Se affermiamo che le leggi organiche hanno come destinatari solo le regioni siamo certi di impedire al Parlamento quell'opera di svuotamento del potere legislativo regionale che è stata compiuta

costantemente con provvedimenti autodichiarati come leggi-cornice, ma in realtà disciplinatrici della materia. In sostanza, si è verificato un fenomeno in qualche modo opposto a quello che ho menzionato poc'anzi con riferimento all'emendamento Covi. Lo Stato ha emanato alcune leggi-cornice ma con esse, invece di limitarsi a fissare i principi, ha introdotto una disciplina talmente minuziosa, immediatamente esecutiva ed applicativa che, di fatto, ha svuotato l'autonomia delle regioni alle quali è rimasto soltanto il compito di applicare il regolamento. Talvolta, come insegnano i manuali, lo Stato – che è ingordo – non si è limitato ad emanare la legge, ma ha approvato anche il regolamento, comprimendo al massimo il potere legislativo regionale. A noi è sembrato che il solo modo per prevenire tale fenomeno sia quello di individuare nella regione la destinataria della legge organica. Per tali motivi invitiamo l'onorevole Tarabini a ritirare il suo emendamento 70.6.

Il collega Cossutta con l'emendamento 70.46 propone la soppressione dell'ultimo periodo. Su di esso esprimo parere contrario.

Il collega Riz con l'emendamento 70.47 propone di sostituire, al sesto comma dell'articolo 70, la parola « organica » con le parole « dello Stato ». Potremmo definirla una questione di natura letterale. Personalmente preferirei mantenere la dizione « legge organica ». Perché? Per la certezza di individuazione. Altrimenti qualunque legge dello Stato potrebbe assolvere quella funzione. Mentre la legge organica è quella legge che, nominativamente e in un modo individuato e certo, fissa i principi, salvo poi eventuali vizi di eccesso di potere legislativo che saranno rimessi alla Corte costituzionale.

Se infatti sostituissimo la parola « organica » con le parole « dello Stato », elimineremmo questa certezza. In proposito, vorrei altresì richiamare l'attenzione della Commissione su un dato: in questo modo le leggi dello Stato in materia che può essere mista, per quanto riguarda l'oggetto, tra regioni e Stato, avrebbero come destinatarie le regioni e non i citta-

dini! Generalizzando il concetto, eliminando quindi la specificità « legge organica », finiremmo con il creare una sorta di principio generale per cui le leggi dello Stato avrebbero come destinatarie le regioni e non più il cittadino. Il che, francamente, non mi pare un dato opportuno. Da qui il mio parere contrario sull'emendamento Riz 70.47.

**PRESIDENTE.** Vi è ancora l'emendamento Riz 70.48, con il quale si propone di inserire al comma 1 dell'articolo 70, il seguente comma: « La funzione legislativa dello Stato è di regola esercitata collettivamente dalle due Camere. Un disegno di legge approvato da una delle due Camere si considera definitivamente approvato se l'altra Camera non si pronuncia entro 90 giorni dal momento in cui le è pervenuto il relativo messaggio, salvo per i disegni di legge elencati nell'ultimo comma dell'articolo 72 ».

A me sembra che tale emendamento non vada riferito all'articolo 70 ma agli articoli riguardanti...

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Il Parlamento!

**PRESIDENTE...** il bicameralismo. Credo pertanto sia opportuno accantonare tale emendamento, per riprenderlo in un momento successivo.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Sono d'accordo, presidente.

**ROLAND RIZ.** Signor presidente, in ordine al mio emendamento 70.48 da lei ritenuto riferirsi ad altro articolo, vorrei fare - se me lo consente - una precisazione.

Il Comitato ristretto ha proposto la soppressione del comma 1 dell'articolo 70, della Costituzione. Quest'ultimo articolo prevede che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il mio emendamento si inserisce in questa proposta di soppressione ritenendo che

essa non sia possibile e ciò per una ragione molto semplice: sopprimendo l'articolo 70 attualmente vigente verrebbe meno ogni indicazione se la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o in maniera diversa. Del resto neanche la diversità è minimamente indicata nella proposta del Comitato ristretto.

La mia prima considerazione, pertanto, è che l'emendamento debba essere esaminato in tale sede. Inoltre - ed è questa la seconda considerazione che intendo fare - non sono d'accordo che l'articolo 70 della Costituzione sia abolito in questa maniera, senza dare cioè la benché minima indicazione a chi spetti la funzione legislativa dello Stato.

**MARCO BOATO.** Come mi stava facendo giustamente notare il collega Covi, ci stiamo occupando di un progetto che non può essere esaminato articolo per articolo, in quanto la Commissione deve tener conto del lavoro complessivo che sulla forma di Stato e sulla forma di governo stiamo facendo.

La questione sollevata dal collega Riz viene riproposta alla Commissione dal nuovo articolo 72 (rientrante nella parte relativa alla forma di governo), che ha inizio con queste parole: « La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle materie... ». In altre parole, tale questione viene riproposta all'articolo 72 in una forma più organica; mentre l'articolo 70 - giustamente citato dal collega Riz - assume, a questo punto, una veste diversa.

Nell'esaminare tale punto, dobbiamo tener conto che affronteremo progressivamente tutte le questioni. Ovviamente sarebbe impensabile che sopprimessimo la funzione legislativa delle Camere, come risulterebbe se l'ipotesi prospettata dal senatore Riz fosse vera, in realtà la riproponiamo all'articolo 72.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Il presidente ha infatti proposto di accantonarlo!

**MARCO BOATO.** Per queste ragioni, condividendo la proposta del presidente,

vorrei dire che l'obiezione sollevata dal collega Riz mi è sembrata, nel complesso delle proposte formulate, non fondata.

CESARE SALVI. Al collega Riz vorrei dire che la questione da lui sollevata effettivamente esiste, nel senso che il giudizio complessivo, anche sulla parte concernente la riforma regionalista dello Stato, è evidentemente legato ad elementi ed a dati dei quali, in questo momento, la Commissione non dispone.

Se non ho compreso male, il discorso del collega Riz, al di là della questione formale – perché non si può sopprimere la regolamentazione della funzione legislativa, in merito alla quale credo che quanto ha rilevato il collega Boato sia senz'altro condivisibile – si riferiva al fatto che stiamo iniziando a regolamentare la materia della funzione legislativa, sia pure con riferimento al regionalismo, senza ancora conoscere quale sarà la futura struttura del Parlamento nella proposta di riforma e quali saranno i modi e le forme con cui verranno approvate le leggi organiche, di cui pure ci stiamo occupando.

Se posso fare un inciso sul merito, non mi orienterei tanto verso la formulazione proposta dal collega Riz a questo fine, che rimane nell'ambito della logica del bicameralismo paritario, quanto piuttosto, come garanzia a livello parlamentare delle competenze regionali qui previste - sulla base della proposta emendativa che abbiamo già presentata al testo esaminato nella fase iniziale dalla Commissione – verso il tema della Camera delle regioni. Più avanti, vi sarà un punto in cui potremo riprendere tale discorso.

È evidente, peraltro, che proprio per questa ragione non è possibile affrontare ora tale tema che richiede una analisi *ad hoc*. Anzi, da questo punto di vista la scelta di partire dall'esame del regionalismo può essere valida proprio perché quando inizieremo ad affrontare il tema del Parlamento e della funzione legislativa, non potremo non tener conto delle decisioni adottate per quanto riguarda i poteri delle regioni.

Per tali ragioni ritengo condivisibile la proposta del presidente, anche in considerazione del fatto che il giudizio complessivo sulla stessa riforma regionalista è evidentemente collegato a quello che verrà dato sulla normativa riguardante il Parlamento e la funzione legislativa.

GIORGIO TULLIO COVI. Signor presidente, condivido l'opinione da lei espressa che l'emendamento sia, per così dire, fuori localizzazione. Vorrei inoltre osservare che, avendo l'articolo 70 introdotto la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, andrà forse rimeditato il titolo della II sezione della seconda parte della Costituzione che concerne la formazione delle leggi: probabilmente si dovrà intitolare « potere legislativo » o qualcosa di analogo. Ricordo questo per memoria.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sono interamente d'accordo con lei, signor presidente: bisogna discutere l'emendamento Riz quando affronteremo, come lei ha detto, il problema del bicameralismo. Sono anche d'accordo con il senatore Covi sul fatto che alla fine dovremo rivedere, come avviene anche per le leggi, i titoli delle sezioni.

PRESIDENTE. Rimane stabilito di rinviare l'esame di questo emendamento al momento in cui affronteremo la questione del bicameralismo tenendo presente che nel nostro lavoro, una volta che abbiamo usato determinate formulazioni, nulla vieta che possiamo modificare qualcosa. La vecchia formulazione della Costituzione era « La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere », mentre il primo comma dell'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, proprio in funzione di quanto dice dopo, recita « La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni »: debbo effettivamente riconoscere che quest'ultima formulazione è assai meno precisa di quella originaria; credo pertanto che, quando affronteremo tale questione in occasione dell'esame del

tema del bicameralismo, avremo modo di rivedere la riformulazione di questo primo comma.

Passiamo alla votazione degli emendamenti iniziando dall'emendamento Riz 70.7, non accettato dal relatore.

ROLAND RIZ. Svolgo la dichiarazione di voto sul mio emendamento. Esso s'inquadra, come tutti gli altri, nell'ambito di una proposta strettamente federalista, cioè nell'ambito di quella impostazione fondamentale che, come parlamentare, ho sostenuto da anni nel corso di tutte le legislature e che pertanto sostengo anche ora, invitandovi alla sua approvazione. Se volete una soluzione in direzione federalista non dovere togliere alle regioni ogni potestà legislativa nel campo del « commercio con l'estero » e delle « relazioni internazionali ». Se invece si approva l'articolo 70 così come proposto dal Comitato, sulla falsariga dell'impostazione data già da tempo dal relatore, onorevole Labriola, è evidente che ci troviamo su posizioni diverse escludendosi ogni potere delle regioni nell'ambito di tali due rilevanti settori.

La proposta del Comitato ristretto rappresenta addirittura un'accentuazione della centralità, del centralismo di governo che abbiamo in questo momento. Ritengo cioè che con l'approvazione dell'articolo 70 punto 7 così come ci viene proposto non si migliorino la situazione e le condizioni istituzionali del paese nei citati settori.

MARCO BOATO. Annuncio il mio voto contrario a quest'emendamento, ma non contrario alla filosofia cui il collega Riz dice di ispirarsi. Prescindo per un momento, avendo il relatore fatto chiarezza fin dall'inizio, dalla terminologia « regionalismo » e « federalismo »; in concreto, si tratta di vedere quali siano, sotto questa terminologia, le scelte legislative di riforma costituzionale che si compiono. Voglio ricordare che anche negli Stati federali non è immaginabile che la politica estera e le relazioni internazionali siano fatte dai singoli *Laender* della Repubblica federale di Germania ...

ROLAND RIZ. La politica estera la lascio allo Stato: c'è un errore, collega Boato, non ho eliminato la politica estera.

MARCO BOATO. Ma il commercio con l'estero e le relazioni internazionali ...

ROLAND RIZ. Questa è cosa diversa !

MARCO BOATO. Intendevo riferirmi alle relazioni internazionali. Volevo porre all'attenzione del collega Riz e della Commissione che il Comitato ristretto ha previsto uno specifico articolo 117-*quater*, che recita: « La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati ». Pertanto, una previsione di possibilità di accordi nel campo delle relazioni internazionali, anche dirette fra le regioni o altri enti territoriali di altri Stati, è possibile, ovviamente nel quadro di una normazione a livello nazionale. Questo è il motivo per cui - ripeto - condivido l'ispirazione di fondo ma non questo tipo di emendamento, così come molti altri presentati dal collega Riz.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.7, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cossutta 70.8, non accettato dal relatore.

LUCIO MAGRI. Vorrei dire due parole su quest'emendamento perché concerne una questione abbastanza delicata. Veniamo da anni nei quali si è svolto un dibattito molto appassionato sulla questione del regime concordatario, che fra l'altro non ha diviso questa volta laici e cattolici ma è passato all'interno sia della cultura laica sia di quella cattolica. Ovviamente non voglio con quest'emendamento riaprire quella questione; ero e rimango favorevole, anche dal punto di vista delle fedi religiose, al superamento del regime concordatario. Qui la questione è più spe-

cifica, ma in qualche modo è connessa a questa. L'interrogativo è se sia opportuno, in un articolo che non stabilisce un regime ma semplicemente una definizione delle funzioni dello Stato, voler insistere con una formula che sottolinea – diciamo così – un regime speciale della Chiesa cattolica in Italia, esponendo al pericolo che su questo articolo, il quale stabilisce solo le funzioni, si apra un inutile e distorcente dissenso mentre potremmo essere tutti d'accordo che compete allo Stato la definizione dei rapporti tra lo Stato stesso e le confessioni religiose.

Mi pare inutilmente ridondante il fatto di voler, anche in questo articolo, prefigurare uno « statuto speciale » della Chiesa cattolica.

**CESARE SALVI.** Voteremo a favore di quest'emendamento perché effettivamente la dizione che ne emergerebbe, perfettamente compatibile con l'attuale struttura degli articoli 7 ed 8, non ripropone una questione che è inutile riproporre (fu affrontata e risolta in quei termini). L'articolo 8 dice con chiarezza che con il termine confessioni religiose si intendono tutte le confessioni religiose, compresa quella cattolica, quindi mi pare che emerga un testo più pulito e più chiaro. Il gruppo del PDS voterà pertanto a favore dell'emendamento Cossutta 70.8.

**MARCO BOATO.** Ho personalmente qualche perplessità riguardo all'emendamento. Condivido l'ispirazione e le motivazioni del collega Magri, in quanto sono mie da sempre, non soltanto sul piano politico ma anche in quanto credente; tuttavia, la mia perplessità, che mi induce ad astenermi sull'emendamento, deriva dalla considerazione che in questa sede si deve necessariamente tenere conto degli articoli 7 e 8 della Costituzione, finché non verranno modificati.

Nel merito, ripeto, condivido un'impostazione che sostengo da decenni in ogni occasione, ma che è stata sconfitta storicamente da un'altra scelta sia del costituente sia del nuovo concordato: sta di fatto che nella nostra Carta costituzionale

vi sono gli articoli 7 e 8, che la Commissione bicamerale non può toccare la prima parte della Costituzione, anche se per modificare quest'ultima ciascuno di noi potrebbe eventualmente presentare proposte di legge costituzionale. Allo stato attuale, però, dobbiamo considerare intatta ed intangibile la prima parte della Costituzione, nella quale vi sono due articoli distinti (che a me non piacciono) per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, da un lato, e tutte le altre confessioni religiose, dall'altro (tant'è vero che è stata approvata l'intesa con la tavola valdese e sta per essere approvata quella con le chiese battiste). Per tale motivo mi asterrò sull'emendamento.

**DIEGO NOVELLI.** Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento, fondato su due ragioni. In primo luogo, mi sembra che anche nel mondo cattolico (ammesso che esista: l'espressione non mi piace) vi sia da tempo una posizione critica nei confronti degli stessi Patti lateranensi. In secondo luogo, ritengo che non vi sia contraddizione nella sostanza tra la formulazione dell'articolo 7, che non possiamo toccare, come ricordava l'onorevole Boato, e l'emendamento Cossutta 70.8. L'espressione che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, del seguente tenore « rapporti tra Stato e confessioni religiose » comprende naturalmente anche la Chiesa cattolica, cui si fa esplicitamente riferimento nell'articolo 7. Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento.

**GERARDO BIANCO.** Signor presidente, ritengo che l'argomento più importante dal punto di vista costituzionale con riferimento all'emendamento in esame sia stato già addotto dall'onorevole Boato, che mi ha anticipato, ed il fatto di trovarmi in sintonia con lui dimostra che si tratta di un argomento valido e forte, visto che abbiamo formulato lo stesso pensiero. Dato che l'onorevole Magri fa appello a maturazioni culturali che sarebbero intervenute nella cultura laica e cattolica...

**LUCIO MAGRI.** Ho detto che è inutile riaprire un problema quando si tratta di attribuire solo delle funzioni.



GERARDO BIANCO. Ritengo che il voler intervenire sulla materia comporti riaprire questioni che sono in gran parte pacificamente superate nella cultura del nostro paese: siamo andati avanti tranquillamente, facendo passi notevoli dal punto di vista dell'attenzione nei confronti delle altre confessioni religiose.

D'altro canto, una costituzione è anche la veste della storia di un paese, e personalmente ritengo che non si possa non tener presente la particolare posizione della Chiesa cattolica nel nostro paese, che la Costituzione repubblicana ha riconosciuto. Ho quindi la sensazione che voler intervenire in questo campo con una sorta di unificazione e generalizzazione, per cui la Chiesa cattolica sarebbe posta in una posizione paritaria con altre confessioni religiose, tutte di grande dimensione etica, morale e religiosa, ma che non hanno avuto una storia analoga alla prima, sia un passo indietro e non avanti.

Siamo pertanto nettamente contrari all'emendamento ed invito i colleghi ad orientarsi secondo una tradizione che, peraltro, ha visto nel passato il saggio (in questo campo) partito comunista schierarsi per il mantenimento di alcune regole nel rapporto fra lo Stato e la Chiesa cattolica; non vorrei che oggi la modifica in PDS arrivasse fino al punto di rinnegare la migliore tradizione storica...

CESARE SALVI. Se mi è consentita l'interruzione, mi corre l'obbligo di precisare che nulla di ciò che è stato richiamato dal collega Bianco è negli intendimenti di chi sostiene l'emendamento.

GIORGIO TULLIO COVI. Voterò a favore dell'emendamento per le ragioni già indicate dall'onorevole Magri. Non concordo, peraltro, con l'osservazione dell'onorevole Boato relativa agli articoli 7 e 8 della Costituzione. In realtà, l'articolo 8 omologa tutte le confessioni religiose, in quanto al primo comma così recita: « Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge »; inoltre, al secondo comma: « Le confessioni religiose diverse dalla cattolica... » con ciò indi-

cando, com'è giusto, che anche la Chiesa cattolica è naturalmente una confessione religiosa. Sostanzialmente, quindi, l'articolo 70, con riferimento alle competenze legislative dello Stato, deve attribuirgli la regolamentazione dei rapporti con le varie confessioni religiose: non vedo perché non ci si debba limitare a ciò e ribadire invece un concetto che è chiaramente espresso nell'articolo 7, che resta fermo sotto il profilo storico della maggiore influenza della religione cattolica nel nostro paese.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Signor presidente, devo esprimere una preoccupazione molto viva, perché ho la sensazione che vi sia un fraintendimento: ho ricordato prima che, come Commissione, interveniamo non sulla parte sostantiva della Costituzione ma sulle competenze e sulle attribuzioni, in quanto facciamo riferimento alla cosiddetta Costituzione politica.

Qual è l'effetto di un eventuale accoglimento dell'emendamento 70.8? Non già quello di intaccare gli articoli 7 e 8 della Costituzione (che così sono e così rimangono), ma di porre nella più totale delle incertezze la questione delle confessioni religiose. Ciò in quanto il regime concordatario, come tutti sappiamo, è sempre assorbibile nell'ambito delle relazioni internazionali: esiste lo Stato della Città del Vaticano e nulla vieterà mai alla Repubblica italiana di trattare con lo stesso una regolazione concernente la condizione del cattolico e del rito cattolico in Italia.

Per effetto dell'eventuale approvazione dell'emendamento verrebbe meno la possibilità di regolare le intese con le altre confessioni che, non avendo personalità internazionale, non sono in condizioni di stipulare trattati, accordi o convenzioni ma solo un regime concordatario, che viene escluso, perché l'emendamento 70.8 sottrae alla facoltà dello Stato di intervenire in materia di confessioni religiose: attenzione, non si tratta di rapporti internazionali. A parte il fatto che, se fosse vero (e non lo è) ciò che voi sostenete, sarebbe

ancora peggio, perché non possiamo certamente affidare alla singola legislazione regionale la regolazione di questa materia. Qual è, infatti, l'oggetto della materia concordataria o delle intese fra lo Stato e le confessioni religiose? Si tratta in ogni caso di competenze riservate allo Stato: servizio militare, istruzione ed altri esercizi di diritti soggettivi che ricadono tutti nelle competenze dello Stato. Sopprimendo il punto 2 ...

**GRAZIELLA TOSSI BRUTTI.** L'emendamento non è oppressivo!

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** A cosa fa riferimento? Cosa resta? « Rapporti fra Stato ed altre confessioni religiose ».

**DIEGO NOVELLI.** Non « altre » ma « rapporti fra Stato e confessioni religiose », compresa quindi quella cattolica. Non si vede perché l'onorevole Bianco voglia avere un privilegio!

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Allora, torniamo a quanto stavo dicendo; con l'emendamento, intervenite surrettiziamente - fra l'altro non so se sia ammissibile - sulla distinzione fra l'articolo 7 e l'articolo 8 della Costituzione ed è quello che finora ho cercato di ricordare alla Commissione. Ecco perché temo che non sia possibile approvare l'emendamento 70.8. La mia considerazione vale in generale: non possiamo intervenire attraverso la seconda parte della Costituzione sull'organizzazione dei principi fondamentali. Il disposto degli articoli 7 ed 8 della Costituzione è escluso dalla nostra facoltà d'intervento. Ciò vale sia nell'eventualità che la Commissione presenti una proposta relativa a tali articoli, sia qualora presenti, come nel caso in questione, una proposta relativa ad altra parte della Costituzione ma che incide sostanzialmente sul regime dei citati articoli 7 ed 8.

**ANTONIO AUGUSTO BARBERA.** Desidero porre un problema all'attenzione del

relatore. Sono convinto che la posizione dell'onorevole Magri sia corretta ma sono anche dell'opinione che, se si enfatizzano i temi, si va al di là del significato che agli stessi si vuole attribuire.

L'emendamento Cossutta 70.8 consentirebbe di dire con meno parole quello che nell'articolo formulato dal Comitato ristretto si dice con più parole, ferma restando la distinzione tra la confessione cattolica e le altre in base agli articoli 7 ed 8 della Costituzione.

Vorrei però far presente al relatore che l'articolo 70 prevede la competenza legislativa per lo Stato nei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato ed altre confessioni religiose. Mantenendo questo testo, sia emendato secondo la proposta dell'onorevole Magri sia inalterato, sembrerebbe quasi che lo Stato abbia competenza nei rapporti fra Stato e le confessioni religiose ma che sia data la possibilità alle regioni di raggiungere accordi ad esempio con l'episcopato di una determinata regione o con rappresentanti di confessioni religiose insediate in quella regione.

Poiché credo non sia questa l'intenzione della Commissione, che intende riservare la materia allo Stato, riterrei preferibile usare la dizione « rapporti con le confessioni religiose », ovvero « rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose ». Preferisco comunque la prima dizione, perché consente di esprimere lo stesso concetto con un minor numero di parole.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** La materia è troppo delicata perché venga assunta una decisione in questo modo.

**SERGIO MATTARELLA.** Invito l'onorevole Magri a ritirare l'emendamento 70.8, di cui è firmatario, e desidero svolgere alcune brevi considerazioni.

Mi sembra piuttosto riduttivo immaginare che tale emendamento sia stato presentato per risparmiare qualche parola nel testo. L'interpretazione dell'onorevole Barbera mi sembra alquanto impropria - non dico benevola, perché non entro nel giudi-

zio di merito. È vero che l'emendamento non è soppressivo ma, a parte il fatto che i lavori preparatori hanno una loro rilevanza e che un emendamento tendente a sopprimere alcune parole ha comunque un significato, si tratta di una norma interamente nuova: parla in termini diversi da quanto è dato dal complesso degli articoli 7 ed 8 della Costituzione ha un significato.

Come ha giustamente detto il relatore, i problemi che tale proposta comporta sono di complessità tale che forse non è stata valutata, considerato che così accadrebbe ogni qualvolta cercassimo, attraverso norme della parte seconda, di incidere su norme della parte prima della Costituzione. Non so se ciò sia ammissibile, come ha problematicamente prospettato il relatore, ma so che se si facesse strada la tendenza ad incidere surrettiziamente sul contenuto sostanziale della parte prima si aprirebbero per ogni proposta sterminati problemi e conseguenze.

Pertanto, seguendo il ragionamento dell'onorevole Barbera, le conseguenze dell'emendamento sono due. Si può affermare che allo Stato rimane soltanto la competenza per le confessioni acattoliche e che vengono trasferite alle regioni, in base alla distinzione esistente fra l'articolo 7 e l'articolo 8 della Costituzione, alcune competenze in materia di rapporti con la Chiesa cattolica, ovvero si può formulare diversamente, con norma costituzionale, quello che nella parte prima della Costituzione è formulato in maniera separata dagli articoli 7 ed 8, modificando così surrettiziamente una norma costituzionale. Quest'ultima ipotesi si verificherebbe ogniqualvolta cercassimo di incidere sulla parte prima attraverso la seconda.

Le preoccupazioni avanzate dal relatore sono fondate perché, seguendo questa strada, si aprirebbero problemi di ben più grande portata rispetto a quelli che il proponente intende risolvere.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Altrimenti, non resterebbe che procedere ad un puro e semplice richiamo alla materia disciplinata dagli articoli 7 ed 8 della

Costituzione. In tal modo, non sorgerebbe alcun problema.

ROLAND RIZ. Esprimo parere contrario all'emendamento Cossutta 70.8, tendente ad eliminare il riferimento alla Chiesa cattolica, lasciando allo Stato soltanto la competenza nei rapporti con le confessioni religiose, in genere. Non comprendo perché nel 1993 vogliamo modificare un equilibrio che ha trovato, con gli articoli 7 ed 8 della Costituzione, una fondamentale determinazione ed un chiarimento prima nelle deliberazioni dell'Assemblea costituente e poi, negli anni successivi, in tutti gli organi costituzionali, visto che nessuno ha mai messo in discussione il disposto di tali norme costituzionali. Pertanto, non comprendo perché all'articolo 70, punto 2, non debba essere fatto un richiamo alla Chiesa cattolica, al pari delle altre confessioni religiose, dandole quel particolare rilievo che gli articoli 7 ed 8 e tutta la Costituzione fino ad oggi le hanno attribuito.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri colleghi che intendono intervenire, do la parola al ministro Elia.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Ritengo che, sul piano delle preoccupazioni d'ordine costituzionale, debba essere accettata la posizione del relatore perché non possiamo mettere sullo stesso piano poteri che sono diversi. Infatti, il potere dello Stato nei rapporti con la Chiesa cattolica è, anche quando si esprime attraverso la legislazione, condizionato dall'attuazione del Concordato o dai riferimenti ad esso - in particolare all'ultimo, quello del 1984 - mentre il potere relativo alle confessioni religiose è meno condizionato perché è esclusivamente legislativo, di certo s'ispira ai principi di libertà della prima parte della Costituzione ma non è vincolato da pattuizioni che hanno natura assimilata a quella internazionale.

Pertanto, ritengo che, dove la legge ha distinto, la seconda parte della stessa legge non debba assimilare e che debbano rima-

nere non omogeneizzate situazioni diverse. Le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore mi trovano quindi d'accordo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a formulare la sua proposta come subemendamento all'emendamento Cossutta 70.8.

**LUCIO MAGRI.** Non è un subemendamento!

**PRESIDENTE.** È una formulazione.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Pregherei innanzitutto il collega Magri di ritirare il suo emendamento, al quale preferisco il testo elaborato dal Comitato ristretto. Se il collega Magri mantiene il suo emendamento, in via subordinata proporrei la seguente riformulazione del punto 2: « i rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 ». In linea di principio, ribadisco che preferirei mantenere il testo redatto dal Comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Magri, accetta l'invito del relatore?

**LUCIO MAGRI.** Non lo accetto, anche se riconosco che il testo proposto in questo momento dall'onorevole Labriola è un po' meno retorico di quello elaborato dal Comitato ristretto. Si tratta però di un *escamotage*, in quanto in sostanza si afferma la stessa cosa con parole diverse. Chiedo pertanto che si voti il mio emendamento, facendo notare che, poiché abbiamo già votato il diritto dello Stato sulle relazioni internazionali, gli aspetti riguardanti il rapporto tra Stato italiano e Chiesa cattolica, in quanto Stato, sono assorbiti dal punto precedente.

La mia preoccupazione è una sola: perché, se siamo tutti d'accordo su questo, e nessuno mette in discussione la prima parte della Costituzione, il testo non può essere votato anche da quelli che, come il sottoscritto, non sono d'accordo con l'attuale formulazione del concordato? Qui si tratta solo di attribuire delle funzioni per

quello che c'è di comune tra gli articoli 7 e 8. Insisto comunque per la votazione del mio emendamento.

**GERARDO BIANCO.** A seguito delle considerazioni fatte, ossia dell'incidenza che l'emendamento Magri comporta sulla prima parte della Costituzione, mi permetto osservare che l'emendamento, intaccando una parte della Costituzione che la legge istitutiva della nostra Commissione esclude dalla nostra competenza, forse non sarebbe ammissibile.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Aderisco alla formulazione testé esposta dal relatore e tendente a far riferimento ai rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, il che mi sembra che sostanzialmente risolva alla radice i problemi indicati. Vorrei però conoscere, signor presidente, l'ordine della votazione degli emendamenti, perché ritengo che quello del relatore, essendo un subemendamento, sia pregiudiziale.

**CESARE SALVI.** Consideriamo la proposta dell'onorevole Labriola, che condividiamo, un subemendamento all'emendamento Magri. Tale subemendamento chiarisce in modo inequivoco come non vi sia alcuna intenzione da parte nostra di mettere in discussione quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della Costituzione.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Ricordo che il mio emendamento è interamente sostitutivo del punto 2 dell'articolo 70.

**DIEGO NOVELLI.** Credo che l'emendamento Labriola, che mi trova consenziente, non possa essere assolutamente considerato un subemendamento all'emendamento Magri. Voterò pertanto a favore dell'emendamento sostitutivo dell'onorevole Labriola e voterò a favore dell'emendamento Magri.

**PRESIDENTE.** Vorrei far notare che le cose da voi dette in ordine agli emendamenti presentati sono importanti al fine di stabilire la priorità delle votazioni. Ho

sentito definire dall'onorevole Salvi l'emendamento del relatore un subemendamento all'emendamento Magri; personalmente, ho qualche dubbio a considerarlo tale, comunque mi preme dire che un subemendamento o un emendamento interamente sostitutivo del punto 2 vanno sempre votati prima dell'emendamento al quale si riferiscono. Il relatore, mi sembra più correttamente dal punto di vista procedurale, ha definito la sua proposta un emendamento interamente sostitutivo. Credo che la formulazione sia in questo caso più valida, comunque un emendamento interamente sostitutivo va votato prima di qualsiasi altro.

**LUCIO MAGRI.** Se, di fronte ad una qualsiasi obiezione o ad un qualsiasi emendamento, il relatore ripropone sostanzialmente lo stesso testo con parole diverse, e questo viene votato, come mai è possibile allora presentare emendamenti?

**PRESIDENTE.** Onorevole Magri, non saprei rispondere in termini generali alla domanda che lei pone. A questo punto, bisognerebbe riformulare il tutto; nel caso concreto, tuttavia, mi pare assolutamente indiscutibile che, sia che lo si voglia considerare un subemendamento sia, forse più correttamente, un emendamento interamente sostitutivo, esso vada votato prima dell'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, onorevole Labriola, interamente sostitutivo del punto 2.

*(È approvato).*

L'emendamento Cossutta 70.8 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'emendamento Riz 70.12, contrario il relatore.

**ROLAND RIZ.** Signor presidente, richiamo l'attenzione della Commissione su un punto delicato. Ci troviamo di fronte ad un testo indubbiamente estensivo della potestà legislativa che lo Stato aveva fino ad oggi. In effetti, se si fosse detto « sicu-

rezza pubblica di interesse nazionale », non avrei sollevato alcuna obiezione. Quando invece si stabilisce che lo Stato ha competenza legislativa in materia di sicurezza pubblica in genere, devo dire che si va largamente oltre i limiti. Nello statuto di una regione a statuto speciale (in pratica, la mia regione) la sicurezza pubblica è affidata in larga parte anche alla regione ed alle province autonome. Cito testualmente: « Competenza per la polizia locale, urbana e rurale, competenza per gli spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza, competenza per gli esercizi pubblici », e via dicendo. Orbene, non credo si possa genericamente lasciare la formula « sicurezza pubblica » senza creare una situazione di conflittualità con tutti quegli statuti che prevedono la potestà legislativa regionale in precisi ambiti, ancorché ovviamente in quelli di interesse regionale. Per questi motivi, insisto per la votazione del mio emendamento.

**MARCO BOATO.** Visto che il collega Mattarella ha giustamente ricordato il valore dei lavori preparatori, chiedo al relatore un chiarimento sul significato che si vuole attribuire all'espressione « sicurezza pubblica », di cui al punto 4 del comma 2 dell'articolo 70.

Le argomentazioni del collega Riz in riferimento alla legge costituzionale che ha dato vita allo statuto speciale del Trentino Alto Adige sono sicuramente fondate. Ritengo anch'io che le materie ivi previste siano escluse dal punto 4, per cui a me pare doveroso che resti agli atti un chiarimento in proposito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, lei è stato interpellato.

**SILVANO LABRIOLA,** *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Sono pronto, signor presidente. Aspettavo che lei mi accordasse la parola perché il relatore rispetta il regolamento e non prende la parola da sé.

Ben volentieri aderisco alla richiesta del collega Boato. Nel confermare quanto ho detto in precedenza — visto che par-

liamo di lavori preparatori, è bene ricordare che il relatore ha già motivato le ragioni della sua contrarietà all'emendamento Riz 70.12 (e ribadisco quelle motivazioni) – aggiungo che per la questione in oggetto, come d'altronde per tutte quelle omologhe che si presenteranno via via, l'intera legislazione costituzionale speciale contenuta negli ordinamenti delle regioni a statuto speciale rimane integra in quanto non toccata dalle decisioni che noi assumiamo sugli articoli 70, 117 e sulle altre norme costituzionali.

MARCO BOATO. Voterò contro l'emendamento Riz 70.12 perché, alla luce della spiegazione del relatore, la preoccupazione del presentatore è superata.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. I chiarimenti forniti dal relatore dovrebbero essere sufficienti. Aggiungo che l'emendamento Riz 70.12 non è accettabile perché meramente soppressivo del punto 4: la competenza statale in materia di sicurezza pubblica, quali che siano le limitazioni derivanti dagli statuti speciali, è certamente indiscutibile.

ROLAND RIZ. Signor presidente, avevo già detto che potrei condividere il testo dell'articolo nel caso in cui si aggiungesse un'espressione quale « sicurezza pubblica di interesse nazionale », o ancora « di interesse dello Stato ». Considero infatti sbagliato il riferimento puro e semplice alla sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Senatore Riz, se non erro, il suo successivo emendamento 70.13 mira proprio ad aggiungere, al punto 4, le parole « di interesse nazionale ».

Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Riz 70.13.

MARCO BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.13, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Riz 70.14.

MARCO BOATO. Annuncio il mio voto contrario a quest'emendamento perché considererei molto grave che a livello nazionale, statale non immaginassimo coerenza ed omogeneità dei diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli indicati al punto 5 dell'articolo 70.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.14, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cossutta 70.15.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

MARCO BOATO. Com'è già accaduto altre volte – e spero di essere ricambiato in altre circostanze – faccio mio tecnicamente l'emendamento Cossutta 70.15, che non condivido, solo per impedire che decada e per far sì che la Commissione possa pronunciarsi su di esso.

PRESIDENTE. Non credo che questo sia possibile.

MARCO BOATO. Lo si fa regolarmente nelle Commissioni.

PRESIDENTE. Dipende da chi presiede. Personalmente ritengo che non si possa fare proprio un emendamento che non si condivide. Il problema comunque è risolto perché l'onorevole Magri è tornato.

MARCO BOATO. Si fa solo per non farlo decadere: è una forma di cortesia nei confronti degli assenti.

LUCIO MAGRI. Illustrerò ed insisterò per la votazione di quegli emendamenti

per i quali ritengo vi sia qualche possibilità di accettazione; gli altri li lascerò decadere.

**PRESIDENTE.** Le sono molto grata per questa precisazione.

Pongo in votazione l'emendamento Cossutta 70.15, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cossutta 70.16.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Voterò a favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cossutta 70.16, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cossutta 70.17, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.18, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tarabini 70.23.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Ricordo di aver in precedenza avanzato una motivata richiesta di ritiro di questo emendamento.

**EUGENIO TARABINI.** Se non erro, il relatore ha accompagnato la sua richiesta di ritiro con alcune considerazioni in ordine sia al tenore della disposizione di cui propongo la parziale soppressione sia al merito dell'emendamento.

A me non pare che l'attuale formulazione della norma possa essere mantenuta senza nessuna modificazione perché il solo riferimento alla giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile sembrerebbe escludere le altre forme di giustizia non menzionate. Se non si vuole accettare di lasciare nel testo soltanto il riferimento all'ordinamento della giustizia,

penso si dovrebbe comunque trovare un'espressione più congrua – quale « ordinamento dell'attività giurisdizionale ordinaria e speciale » – che, in quanto sintetica, comprenda effettivamente l'oggetto che si vuole indicare con la disposizione e faccia cadere le preoccupazioni che inevitabilmente possono sorgere a fronte di un'elencazione che appare francamente strana.

Comunque, non ritiro l'emendamento anche se ringrazio il relatore. Vorrei che l'onorevole Labriola valutasse la formula sostitutiva che, in seguito alle sue considerazioni, mi sono permesso di proporre, ossia « ordinamento dell'attività giurisdizionale ordinaria e speciale ».

**GIORGIO TULLIO COVI.** Signor presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole sull'emendamento dell'onorevole Tarabini, in quanto ritengo pericolosa l'elencazione contenuta nell'attuale testo. Balza subito agli occhi il fatto che è stata dimenticata la giustizia militare: non v'è dubbio che questa sia di competenza dello Stato, tuttavia, se si mantenesse la specificazione, occorrerebbe inserire anche la giustizia militare. Esiste però anche altro tipo di giustizia, per esempio quella disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che mi domando se sia compresa oppure no.

Francamente preferirei la formulazione contenente soltanto il termine giustizia, che è onnicomprensivo; in subordine, aderirei alla formula proposta successivamente dall'onorevole Tarabini, sia pur con una certa difficoltà. Ripeto, gradirei attenermi alla prima formulazione dell'onorevole Tarabini, che indica l'unitarietà della giurisdizione.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Dopo aver riflettuto, mi chiedo se questa formulazione comprenda tutte le manifestazioni della giurisdizione, dando per scontato che quella costituzionale rimane di competenza statale. Poiché essa non è formalmente prevista in questo testo, il fatto che venga disciplinata altrove rende la cosa sicura? Oppure si è voluto, in questo caso, regolamentare la giustizia ordinaria (civile,

penale, amministrativa e via dicendo) affinché le rimanenti attività giurisdizionali siano garantite quanto alla loro competenza statale?

La mia è una richiesta di chiarimento al relatore, più che l'espressione di un'opinione contraria sull'emendamento dell'onorevole Tarabini.

**SILVIA BARBIERI TAGLIAVINI.** Sono anch'io dell'opinione che l'emendamento proposto dall'onorevole Tarabini - il quale coglie l'essenza dell'elencazione, fermandosi al concetto di giustizia ed evitando un elenco che può non essere completo - non comporti alcun inconveniente. Non credo esistano forme di amministrazione della giustizia che, non essendo elencate, siano attribuibili alle regioni.

Tra l'altro, questa era l'impostazione originaria del nostro ragionamento, peraltro modificata in sede di Comitato ristretto, che soddisfa appieno le esigenze indicate.

**DIEGO NOVELLI.** Intervengo per dichiararmi favorevole all'emendamento Tarabini, salvo che dall'intervento del relatore non provengano lumi in grado di farmi cambiare opinione.

**MARCO BOATO.** Credo che l'emendamento in esame ponga un problema reale.

Ritengo sbagliato distinguere, come fa il successivo emendamento dell'onorevole Riz, tra giustizia civile e penale da un lato e giustizia amministrativa, tributaria e contabile dall'altro, in quanto ciò eliminerebbe la competenza statale su queste materie. Una riformulazione più generale ed estensiva, senza specificare, sarebbe opportuna, tant'è che, se non ho capito male, il relatore si sta orientando in questa direzione.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Signor presidente, devo preliminarmente disperdere gli equivoci che potrebbero sorgere dal riferimento - che ho colto - al Consiglio superiore della magistratura. In quella sede non vi è giurisdizione, ma un rap-

porto disciplinare speciale che rientra in tutt'altro campo, che non è quello giurisdizionale, tanto che, malgrado le resistenze di alcuni ambienti della magistratura, giustamente (finora almeno) è prevalso il principio per cui di fronte agli atti di quell'organo deve esservi rimedio giurisdizionale, proprio perché non sono atti giurisdizionali, ma disciplinari sia pur speciali.

Avevo invitato il collega Tarabini a ritirare l'emendamento non perché pensassi che l'elencazione contenuta nell'attuale testo possa ingenerare dubbi o equivoci: l'attuale formulazione « giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile » comprende tutto. È vero che manca la giustizia militare, ma quest'ultima, signor presidente, è stata sempre considerata una giurisdizione attratta dalla competenza in materia di difesa, tant'è che l'unica ragione per cui si salva come specialità - e non dovrebbe - nasce proprio da questo. Quindi, preferirei l'attuale testo perché genera meno equivoci.

Diversamente, dovremmo ricorrere ad una locuzione di tipo riassuntivo. Quale potrebbe essere? Provo ad immaginarla all'impronta. Non dovremmo parlare, come suggerisce il collega Tarabini, solo di « giurisdizione comune e speciale », perché tale formula non è completamente appagante. Almeno dovremmo anteporre il termine « ogni » a « giurisdizione comune e speciale »...

**GIORGIO TULLIO COVI.** Giurisdizione ordinaria, non comune.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Dire giurisdizione ordinaria e speciale o giurisdizione comune e speciale dipende dalle preferenze di ciascuno. È la stessa cosa.

Mi domando (e mi rivolgo anche al Governo) però se la formula si concili con la norma costituzionale che rinvia alla soppressione dei giudici speciali, affinché sia preferito a quest'ultimo il giudice specializzato. Ancora non siamo giunti a risolvere il problema, che comunque esiste.

A me sembra che la formulazione del Comitato ristretto eviti questa spinosis-



sima questione, mentre qualunque altra elaborazione non la eviti. Se in un testo costituzionale, sia pure sotto il profilo della competenza, ricorressimo alla formula « giurisdizione ordinaria e speciale », avremmo connotato una distinzione che invece vorremmo eliminare, in quanto vorremmo la giurisdizione unica. Poiché il relatore è consapevole – come lo sono tutti i colleghi – della difficoltà, si è preferito inserire nel testo del Comitato ristretto l'attuale locuzione.

Conclusivamente, signor presidente, vorrei ripetere l'invito al ritiro al collega Tarabini con l'impegno, che aggiungo ora, di esaminare con maggior serenità (da qui al momento dell'esame da parte dell'aula) una formula del tipo di quella che ho suggerito, in grado di dare maggior completezza alla dizione. Il tutto senza cadere nell'errore (perché credo sia un errore grave) di recuperare in Costituzione la distinzione tra giurisdizione comune e speciale che abbiamo cercato di sopprimere, in quanto retaggio di un ordinamento della giustizia che non è mai piaciuto allo Stato democratico.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. In effetti, non è facile tracciare una definizione esauritiva dell'attività giurisdizionale.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI COVATTA

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Infatti, mentre per quanto riguarda la giurisdizione militare si potrebbe ritenere, anche senza il richiamo alla difesa, la sua inclusione nell'ambito penale, rimarrebbe però il dubbio se talune attività, diciamo meno consuete ma sempre più diffuse, come quelle arbitrali, per esempio, siano incluse in tale definizione.

Ritengo anch'io che sia opportuno rimettersi al consiglio del relatore, superando la questione ordinaria-speciale. Secondo molta parte della dottrina interpretativa della Costituzione, infatti, sarebbero

ordinari anche i giudici amministrativi, per il modo in cui sono configurati nella nostra Costituzione, per cui rispetto ad essi non si potrebbe parlare sul piano del diritto positivo di veri e propri giudici speciali. Se riusciremo a trovare una formula che non sia riferita né esclusivamente all'organizzazione giurisdizionale né all'attività giurisdizionale (perché ci sono discipline che riguardano entrambi gli aspetti), ci si potrà avviare ad una definizione di funzione giurisdizionale maggiormente comprensiva di quelle che è stata finora individuata anche negli emendamenti presentati.

GIORGIO TULLIO COVI. Vorrei suggerire una formula, richiamando le parole usate al titolo IV della parte seconda della Costituzione e utilizzando i titoli delle sezioni prima e seconda. Si potrebbe cioè parlare di ordinamento giurisdizionale e di norme sulla giurisdizione. Con questa formula si avrebbe una soluzione onnicomprensiva (ci sarebbe anche il riferimento alla giustizia militare).

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Il relatore, in linea di principio, è d'accordo anche perché ritiene che in questo caso possa valere il metodo del rinvio alla parte sostantiva, in questo caso tra virgolette. Pertanto, non ha nulla da obiettare.

Tuttavia penso che, trattandosi di cose delicatissime sulle quali abbiamo a lungo discusso, se noi ci limitassimo per ora a far nostro il testo del Comitato ristretto, raccogliendo i vari suggerimenti per l'Assemblea, forse sarebbe meglio. In ogni caso, tra le due formule – quella proposta da Tarabini e quella di Covi – mi pare nettamente migliore e più lineare quella di Covi perché un rinvio alla Costituzione non aggiungerebbe problemi.

EUGENIO TARABINI. Concordo con l'onorevole Labriola quando dice che la formula proposta dal senatore Covi è migliore della mia. Pertanto, ritiro il mio emendamento, convenendo con il relatore sull'opportunità che questo tema sia rime-

ditato. Vorrei subito chiarire che la mia è una preoccupazione formale, non sostanziale. Condivido pienamente la disposizione così com'è formulata e le intenzioni alle quali chiaramente essa è ordinata. In particolare condivido appieno l'intento di riservare allo Stato la giurisdizione tributaria e quella contabile. L'intervento svolto dal ministro qualche minuto fa mi ha fatto ricordare che ormai la Cassazione è giunta a proclamare la Corte dei conti come giudice ordinario in materia di contabilità. Questo rafforza ulteriormente l'obiezione dell'onorevole Labriola.

In definitiva, ritiro il mio emendamento e convengo con il relatore sull'opportunità di uno studio più appropriato del contenuto della formula.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Tarabini 70.23 è stato quindi ritirato dal presentatore. Resta inteso, sulla scorta di quanto emerso nel corso del dibattito, che il relatore si impegna a riformulare il testo prima che lo stesso sia sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Passiamo all'emendamento Riz 70.19 non accettato dal relatore.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Tarabini 70.3, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

**CESARE SALVI.** Intervengo per chiedere un chiarimento al relatore. È vero che nell'espressione « ordinamento penale » può ritenersi compresa ogni forma di sanzione penale, ma non è detto che necessariamente sia così, trattandosi di una materia che può essere interpretata in diversi modi. Mi pare che sia stato questo il ragionamento svolto in Comitato ristretto per indurre a mantenere nel testo le parole delle quali l'onorevole Tarabini chiede la soppressione. In sostanza, ogni volta che si sia in presenza di una sanzione di carattere penale si rientra nella riserva di cui all'articolo 70. Al contrario, la formula « ordinamento penale » può far pensare

che la riserva si limiti soltanto alla parte ordinamentale e complessiva del diritto penale e che singole sanzioni aventi carattere penale in senso proprio possano invece essere escluse da questa normativa. Su questo punto mi interesserebbe conoscere il parere del relatore.

**DIEGO NOVELLI.** Sono contrario all'emendamento 70.3 anche perché lo considero molto pericoloso. Infatti, se le sanzioni penali potranno essere considerate di competenza delle regioni, ciascuna regione potrebbe « farsi » le sue sanzioni penali.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa la forma di Stato.** Il ricordo del collega Salvi è quanto mai esatto. In Comitato ristretto noi avevamo di fronte il testo così come esso risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento Tarabini (il riferimento era all'ordinamento civile e penale). Da parte di alcuni colleghi fu obiettato che è frequente il caso in cui il legislatore, per rafforzare un comando legislativo, aggiunge una normativa penale sanzionatoria. Si sarebbe pertanto potuto ingenerare l'equivoco in forza del quale la regione avrebbe potuto, mancando un espresso divieto, aggiungere tale tipo di sanzione. Indubbiamente l'interpretazione è un po' — come dire? — esasperata perché in questo modo, quando parliamo di ordinamento penale, dovremmo riferirci soltanto ai codici o comunque alle leggi esclusivamente penali, mentre invece per ordinamento penale si intende tutto l'insieme delle norme, quale che sia la loro collocazione, che abbiano natura penale. In questo senso la giurisprudenza della Corte costituzionale è inequivoca. Il relatore si è rimesso dunque alla Commissione, perché non ritiene comunque che la votazione dell'emendamento abbia alcun effetto — si tratta di una considerazione che voglio qui dichiarare formalmente — ai fini dell'interpretazione del testo. Se anche la Commissione dovesse approvare l'emendamento

presentato da Tarabini, le regioni non potrebbero in alcun caso definire norme sanzionatorie di natura penale, anche in testi che non abbiano questa natura ma tutt'altro oggetto. La materia penale infatti è comunque esclusa, nell'intenzione unanime della Commissione, dalla competenza regionale. La ragione per la quale il Comitato ristretto ha aggiunto le parole « sanzioni penali » è soltanto rafforzativa di questo divieto, non già costitutiva dello stesso. Pertanto, non esito a definire quello presentato dal collega Tarabini un emendamento meramente formale. Per tale ragione mi sono rimesso alla Commissione.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Sono d'accordo su questo punto, anche perché gli equivoci che sono talvolta sorti sul potere delle regioni di rinviare in leggi ordinarie a norme penali statali non sarebbero risolte da questa modifica. Tanto vale, allora, che rimanga il testo del Comitato ristretto e che si respinga l'emendamento.

EUGENIO TARABINI. Presidente, così come per il precedente emendamento, la mia intenzione non era di modificare la sostanza della disposizione. Mi sembrava ripugnante parlare di materia penale e, subito dopo, di sanzioni penali: non c'è nulla di penale senza sanzioni penali. È la parola ordinamento che fa pensare ai codici e che quindi crea l'esigenza di dare una indicazione specifica anche per le leggi che non sono comprese nei codici. Se noi parlassimo di materia penale invece che di ordinamento penale, probabilmente non vi sarebbero problemi. Comunque, io non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento anche se penso che sarebbe opportuno procedere nello stesso modo convenuto in ordine all'emendamento precedente, tenendo ferma la sostanza (cioè che la materia della sanzione penale è di stretta competenza legislativa dello Stato) e procedendo a qualche ulteriore valutazione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Nell'invia-

re il collega Tarabini a ritirare il proprio emendamento, assumo analogo impegno a quello relativo alla giustizia.

EUGENIO TARABINI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento.

ROLAND RIZ. Signor presidente, desidero far mio l'emendamento Tarabini 70.3. Non è mia intenzione rallentare il lavoro della Commissione, desidero però ricordare che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale che oggi è così ben rappresentata in quest'aula, nelle leggi regionali di tutte le regioni è prevista la possibilità di rinvio, per quanto riguarda la sanzione, alle fattispecie penali identiche previste dalla legge dello Stato. Quindi, inserire in questo articolo le parole « e sanzioni penali » è un grossissimo errore perché vorrebbe dire che nelle leggi regionali non è più data la possibilità di rinvio.

Nel fare mio tale emendamento insisto per la votazione, anche se è facilmente immaginabile quale sarà il risultato.

MARCO BOATO. Ho l'impressione che il riferimento del collega Riz non sia sbagliato. Che le sanzioni penali siano tipizzate dalla legislazione dello Stato è un fatto indubbio, confermato anche dal relatore, ma se la permanenza di questa espressione contenuta nell'articolo 70 precludesse la possibilità che nella legge regionale a ciò si faccia rinvio, questo mi sembrerebbe sbagliato. Forse è opportuna una chiarificazione; in caso contrario mi associo alla posizione espressa dal senatore Riz.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Dopo aver ascoltato le considerazioni dei colleghi, trasformo il mio orientamento di remissione alla Commissione in parere contrario perché un riferimento alla legge penale dello Stato con la cosiddetta estensione della fattispecie è un modo come un altro per esercitare legislazione penale; se una fattispecie non assistita da sanzione viene ad esserlo per effetto di un rinvio da parte del legislatore regionale, significa dare a

quest'ultimo potere sanzionatorio penale. Ribadisco la mia contrarietà all'emendamento Tarabini 70.3, fatto proprio dal senatore Riz.

**EUGENIO TARABINI.** A questo punto si pone per me un problema. Ignoro ipotesi quali quelle richiamate dal senatore Riz; secondo me, una norma regionale che nel nucleo precettivo formuli sì la norma ma, per quanto riguarda la sanzione, faccia rinvio alla legge penale nazionale è norma chiaramente incostituzionale o comunque norma che il giudice deve necessariamente non applicare.

Le considerazioni svolte dal senatore Riz non sono dunque pertinenti ed è per questo che lo invito a non far suo l'emendamento da me presentato. Il relatore si è riservato la possibilità di un successivo esame della questione, questo significa avere la mente aperta ai problemi; è pertanto saggio non precipitare determinazioni che possono essere assunte con maggior calma ed approfondimento in un secondo tempo. L'invito che rivolgo al collega Riz è in termini di amicizia.

**LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.** Nel mio brevissimo intervento avevo già sollevato questo problema del rinvio a norme statali che in taluni casi, se mal non ricordo, è previsto da leggi facoltizzanti dello Stato. Quindi, accanto all'impegno del relatore di approfondire il tema, posso assicurare, anche sulla base di un esame completo della giurisprudenza della Corte in questo campo, l'impegno del Governo per arrivare ad una soluzione che in nessun modo intacchi la linea giurisprudenziale della Corte costituzionale.

**ROLAND RIZ.** Signor presidente, l'esperienza parlamentare mi ha insegnato a non rinunciare mai a nulla perché ci si rimette sempre; insisto dunque per la votazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Tarabini 70.3, fatto proprio dal senatore Riz.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Annuncio il voto contrario del gruppo repubblicano.

**EUGENIO TARABINI.** Dichiaro la mia astensione e rinnovo l'invito al relatore e al Governo, dal momento che l'esito della votazione è scontato, ad esaminare più approfonditamente la materia.

**MARCO BOATO.** Annuncio anch'io la mia astensione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 70.3, fatto proprio dal senatore Riz e non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.20.

**ROLAND RIZ.** Anche questo emendamento rientra nella mia visione di uno Stato federale al quale non sono riservati l'attività finanziaria ed il credito sovraregionale, come si evince dai successivi emendamenti. Questo è il motivo per cui insisto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.20, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

#### **Sui lavori della Commissione.**

**PRESIDENTE.** Penso che sia giunto il momento di decidere come procedere nei nostri lavori.

Faccio presente che è mia intenzione concludere la discussione sulle modifiche del sistema elettorale regionale avviata nella seduta di venerdì 24 settembre con la relazione del senatore Mazzola. Secondo me è necessario concludere questa parte di lavoro perché, una volta che la Commissione plenaria abbia ascoltato la replica del senatore Mazzola e si sia pronunciata al riguardo, il Comitato ristretto potrebbe tornare a riunirsi.

FRANCESCO MAZZOLA, *Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale*. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un problema di natura personale che non ho preoccupazione ad esporre. Il prossimo venerdì comparirò davanti al pretore di Cuneo per il procedimento penale per il quale ho chiesto l'autorizzazione a procedere.

Quindi, venerdì prossimo devo essere giudicato ed è mio diritto essere presente; peraltro, avendo chiesto che il processo si svolgesse rapidamente, non posso essere assente o chiedere un rinvio, perché apparirebbe contraddittorio con il mio precedente comportamento.

Inoltre, la I Commissione del Senato nelle giornate di domani e di giovedì deve concludere l'esame sui provvedimenti finanziari per esprimere il parere alla Commissione bilancio. Di conseguenza, per questa settimana non ho alcuna possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e, pur essendo in condizioni fin d'ora di svolgere la mia replica, non so precisare quando ciò sarà possibile.

PRESIDENTE. Visti i suoi impegni, questo significa che la Commissione potrà riunirsi soltanto tra una settimana; se i colleghi concordano, propongo di riunirci martedì mattina alle 10,30 per ascoltare la replica del senatore Mazzola e concludere la discussione, affinché possano poi proseguire i lavori in sede di Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Per quanto riguarda il prosieguo dei nostri lavori propongo di continuare fino alle 13,30, per riprendere nel pomeriggio o nella giornata di domani.

Personalmente preferirei rinviare a domani perché per il pomeriggio ho un impegno già assunto da tempo, comunque chiedo ai colleghi di esprimersi al riguardo.

GIORGIO TULLIO COVI. Signor presidente, credo che tutti i senatori domani mattina siano impossibilitati a partecipare

ai lavori della Commissione bicamerale, perché nelle varie Commissioni è prevista la conclusione dei dibattiti sui provvedimenti finanziari, con la presentazione degli ordini del giorno. Sempre domani mattina alle 11, la Commissione giustizia ascolterà le dichiarazioni del ministro Conso; in considerazione dei nostri impegni parlamentari, dunque, propongo di tenere seduta oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Vi sono altri colleghi che concordano sull'opportunità di riunirci nel pomeriggio di oggi?

VALERIO ZANONE. Signor presidente, sono favorevole alla proposta del senatore Covi.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Propongo di riunirci oggi alle 16.

MARCO BOATO. Anch'io preferirei proseguire questo pomeriggio. Comunque mi rimetto a lei, presidente.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor presidente, mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. Se la maggioranza dei colleghi è favorevole a proseguire i nostri lavori oggi pomeriggio, potrei essere sostituita da un vicepresidente.

FRANCESCO MAZZOLA, *Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale*. Purtroppo alle 17 il gruppo democristiano del Senato si riunisce in assemblea per discutere i provvedimenti finanziari; quindi, non potrò partecipare alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, potremmo anche prevedere una seduta notturna.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Propongo

di rinviare la decisione a più tardi ed intanto proseguire nella votazione degli emendamenti.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Tarabini 70.4; il relatore invita il proponente a ritirarlo.

**EUGENIO TARABINI.** Vorrei accogliere il cortese invito del relatore, ma dobbiamo chiarire qual è il significato dell'espressione « credito sovraregionale ». Premesso che quando parliamo di credito nazionale facciamo riferimento al luogo in cui gli istituti erogano il credito, ciò vuol dire che per quelli che operano in numerose regioni la competenza è statale, mentre per quelli presenti in una sola regione la competenza è di tipo regionale? Non credo sia questo il significato della norma, soprattutto in presenza dell'aumentata diffusione internazionale degli scambi. Per esempio, se una banca, con sede e sportelli in Lombardia eroga crediti ad una azienda svizzera, questa deve essere considerata una forma di credito sovraregionale? La regione Lombardia avrebbe un potere di regolamentazione? A mio avviso, il problema deve essere riesaminato integralmente, perché ho l'impressione che l'obiettivo che si vuole raggiungere in questa sede sia quello di consentire alle regioni, nel loro ambito, di intervenire anche con norme che riguardano l'agevolazione creditizia fuori delle aziende operanti nella regione stessa. In questo caso non si potrebbe provvedere con la norma che stiamo esaminando, la quale, pur mirando ad un determinato obiettivo, finisce per colpirne uno completamente diverso, molto più complesso e problematico. Pertanto, invece di aderire alla richiesta del relatore, lo invito, a mia volta, ad assumere lo stesso impegno che ha preso poc'anzi con riferimento ad altri due emendamenti, ossia quello di approfondire la questione; in tal caso ritiro l'emendamento.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** D'accordo onorevole Tarabini, assumo l'impegno, così come nei due casi precedenti, a riesaminare il problema.

**MARCO BOATO.** Signor presidente, invito me stesso ed i colleghi a non moltiplicare le occasioni di rinvio, perché è questa la sede referente chiamata ad istruire il testo per l'Assemblea. Rinviare troppo spesso ad un successivo esame rischia di farci prolungare eccessivamente i tempi; del resto, riesaminare in un secondo momento una o due questioni è nell'ordine delle cose, ma se ciò avviene troppo spesso è controproducente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Saporito 70.40. Rilevo che il senatore Saporito non è presente.

**FRANCESCO MAZZOLA, Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale.** Faccio mio l'emendamento, presidente, perché mi sembra utile l'indicazione « ordinamento valutario ». Poiché penso che siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'ordinamento valutario debba essere di competenza della funzione legislativa nazionale e non di quella regionale, o il relatore ci chiarisce la sua opinione in proposito – purtroppo non ho potuto ascoltare il suo precedente intervento al riguardo in quanto ero assente – oppure l'emendamento mantiene una sua validità.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Nel ribadire quanto ho detto poc'anzi, non so per quale motivo, trovandoci dinanzi ad un testo costituzionale, per moneta non debba intendersi valuta. Se infatti per valuta non si intende moneta, allora è il dischetto metallico. Ma non credo che sia questo il problema! In altre parole non è il conio, ma il regime della moneta e quindi la valuta.

Sono contrarissimo al procedimento sanzionatorio. Abbiamo parlato di giustizia penale; ma scusate, il procedimento che

riguarda le infrazioni valutarie cos'è se non un procedimento penale ?

Per tali ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento Saporito 70.40 perché « valutario » è assorbito da « moneta », mentre « procedimento sanzionatorio » è assorbito da quello penale.

**FRANCESCO MAZZOLA.** *Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale.* Sulla base dei chiarimenti che ci ha testé fornito il relatore, rinuncio a far mio l'emendamento Saporito 70.40.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Non sono del tutto convinto delle considerazioni fatte dal relatore. « Moneta » può dire tante cose, ma non necessariamente indica anche la questione di ordine valutario. La politica monetaria è una cosa diversa da quella di ordine valutario, credo quindi che sarebbe opportuno indicarla.

Per quanto riguarda poi la parte sanzionatoria, rilevo che attualmente le sanzioni sono di carattere amministrativo e quindi non comprese nelle sanzioni di carattere penale. Da qui l'opportunità della specificazione « ordinamento valutario e procedimento sanzionatorio ».

**SILVANO LABRIOLA,** *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Ribadisco il parere contrario sull'emendamento in oggetto.

**ROLAND RIZ.** Personalmente concordo con quanto ha detto il relatore perché l'espressione « ordinamento valutario » ovviamente rientra nel concetto di potestà legislativa in tema di moneta.

Non vedo poi per quale ragione si debba parlare nuovamente di « procedimento sanzionatorio » quando poc'anzi abbiamo affermato che il diritto penale, comprese le sanzioni penali, sono di competenza dello Stato. Parrebbe quasi che soltanto in questo settore vi sia specificamente l'esigenza di ripetere « procedimento sanzionatorio », che per altro non mi riesce di comprendere.

**GERARDO BIANCO.** Mi scusi, signor presidente, il senatore Mazzola ha rinun-

ciato a far proprio l'emendamento Saporito 70.40 !

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Mazzola ha rinunciato a far proprio l'emendamento Saporito 70.40 e poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Riz 70.21.

**ROLAND RIZ.** L'emendamento si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.21, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Riz 70.22.

**ROLAND RIZ.** L'emendamento si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.22, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Zanone 70.1.

**VALERIO ZANONE.** Signor presidente, vero è che, come ha ricordato stamane il relatore, della questione si è discusso in sede di Comitato ristretto; vero è anche che la discussione e le sue conclusioni, in quella sede, non mi sono sembrate convincenti. Qui non è in gioco la questione se lo Stato debba avere una propria sfera di intervento nel campo economico, in generale, o nel campo industriale, in particolare; difatti, quando si stabilisce la competenza legislativa dello Stato sui programmi economici generali e sull'azione di riequilibrio questo viene previsto.

In discussione è piuttosto la forma in cui l'intervento dello Stato debba avvenire in campo economico e se sia quindi di rilevanza costituzionale il fatto che lo Stato partecipi in forma diretta alla proprietà del capitale e alla gestione delle imprese.

Personalmente, ritengo che questa forma dell'intervento dello Stato in campo economico corrisponda ad una fase politicamente e storicamente in via di superamento, e che quindi non convenga prevedere esplicitamente nel testo della nuova Costituzione questo titolo di competenza legislativa dello Stato.

Propongo pertanto che il punto 11 del secondo comma dell'articolo 70 si limiti alle determinazioni di carattere generale, con la conseguente soppressione della dizione, del tutto specifica e, a mio avviso, storicamente connotata, « partecipazione dello Stato ».

EUGENIO TARABINI. Presidente, sarei orientato ad approvare l'emendamento 70.1 dell'onorevole Zanone non per le ragioni addotte dal presentatore ma perché mi pare che ciò che è di proprietà dello Stato possa essere oggetto soltanto di legislazione statale.

Se parlassimo più in generale di beni di proprietà dello Stato (di legislazione riservata) questi ricomprenderebbero in maniera assolutamente chiara quelle forme di proprietà mobiliare che sono le partecipazioni che lo Stato ha in società per azioni.

In altre parole, a me sembra che l'indicazione specifica « partecipazioni dello Stato » sia superflua, in quanto, a mio avviso, dovrebbe essere pacifico che sui beni di proprietà dello Stato solo quest'ultimo possa legiferare.

GIORGIO TULLIO COVI. Annuncio il mio voto favorevole per le ragioni espresse sia dall'onorevole Zanone sia dall'onorevole Tarabini.

CESARE SALVI. Dichiaro il voto contrario del gruppo del PDS.

ROLAND RIZ. Annuncio il mio voto favorevole per le ragioni espresse dai colleghi Zanone e Tarabini e perché nel mio emendamento interamente sostitutivo era compresa la stessa indicazione proposta dall'onorevole Zanone.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Nel con-

fermare il mio parere contrario devo rilevare, sempre per il valore dei lavori preparatori, che le motivazioni dell'onorevole Zanone sono diametralmente opposte a quelle dell'onorevole Tarabini e tra di loro si escludono.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Il Governo si rimette alla Commissione perché a proposito di quell'emendamento vi sono delle controindicazioni, se non altro sul piano della completezza. Quanto ha detto l'onorevole Tarabini rappresenta una critica di ovvietà, perché se si tratta di partecipazioni dello Stato è logico che vi sia una competenza dello Stato nella loro disciplina, come avviene per il demanio e per altre situazioni che altrimenti dovrebbero essere menzionate. Per questo motivo mi rimetto alla Commissione.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Siamo favorevoli al mantenimento del testo così com'è per l'insieme delle ragioni già esaminate in precedenza; la soppressione in questo momento del riferimento alle partecipazioni dello Stato, apparirebbe come un'eliminazione dell'istituto dall'ordinamento in via generale ed astratta. Il mantenerlo significa mantenerlo nei termini in cui politicamente rimarranno alcune partecipazioni dello Stato. Quindi: il mantenimento non pregiudica la soppressione delle partecipazioni, l'esclusione significherebbe non poter più procedere se non con riforma costituzionale, cosa che ci sembrerebbe esagerata.

ROLAND RIZ. Abbiamo soppresso il ministero ma manteniamo la competenza: bella logica !

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanone 70.1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Riz 70.24, non accettato dal relatore.



ROLAND RIZ. Prego il relatore di rivedere, almeno in parte, la sua posizione, evitando il riferimento specifico alla produzione in genere, poi a tutta la distribuzione nazionale dell'energia e vi dicendo. Debbo dire che è stato di cattivo esempio quello che abbiamo fatto con l'ENEL; ripensandoci sarebbe stato molto meglio lasciare alle regioni la competenza in materia di energia, perché saremmo molto più avanti, anche economicamente, e molti più garantiti di quanto non siamo stati con l'ENEL.

Parlare di grandi unità produttive, di tutta la produzione e della distribuzione nazionale dell'energia mi sembra eccessivo; concordo invece di lasciare allo Stato « trasporti e comunicazioni di interesse nazionale », congiungendo pertanto il punto 12 con il punto 13 perché, oltretutto, non si capisce perché nel primo si parli di trasporto e nel secondo di trasporti e comunicazioni nazionali.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Mi rincresce, ma non sono in grado di accettare l'invito del collega Riz perché so che il Comitato ristretto, salvo che qualche gruppo non cambi opinione ora, è unanime sul mantenimento del punto 12. Desidero precisare che il trasporto di cui si parla in quest'ultimo è cosa diversa dal trasporto di cui si parla al punto 13 perché si fa riferimento a fattispecie diverse.

GERARDO BIANCO. Vorrei dire al collega Riz che, così come è formulato, il suo emendamento a mio avviso appare estensivo e non limitativo, come credo egli voglia intendere. Parlando di interesse nazionale si potrebbe praticamente allargare il discorso anche al di là di quello che, in maniera più puntuale, viene detto con il termine « comunicazioni nazionali ». Ho l'impressione che se dovesse essere approvato l'emendamento proposto dal collega Riz ci troveremmo di fronte non ad una restrizione ma ad un allargamento, perché la legislazione potrebbe considerare interesse nazionale anche materie che possono riguardare due regioni.

Da questo punto di vista ritengo che il collega Riz dovrebbe riflettere e semmai ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Devo dire che ho sempre timore di questa fase della discussione, in cui è evidente la stanchezza da parte nostra. Poiché stiamo facendo un lavoro importante, dal momento che stiamo modificando la Costituzione, vorrei che lo potessimo fare con maggiore tranquillità di quanto non avvenga in questo momento.

Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.24, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Boato 70.49.

MARCO BOATO. Il relatore correttamente ha già ricordato che, al di là del ritardo con cui è stato presentato qui per ragioni di comunicazioni, il tema era già stato da me sollevato in Comitato ristretto.

La mia proposta sostanzialmente intende ritornare alla formulazione originariamente elaborata dal Comitato ristretto. Successivamente si svolse un dibattito – di grande livello debbo dire – ma che, come tutti i dibattiti su questioni di carattere complessivo, portò ad una eccessiva specificazione, anche terminologica, che secondo me è impropria in Costituzione.

Inserire nella Costituzione espressioni come « grandi unità produttive », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia », cioè procedere ad un dettaglio così minuto che fa riferimento ad un dibattito che effettivamente si è svolto in Comitato e che ha avuto grande rilevanza, a mio parere è sbagliato. Poiché non propongo una formulazione unilaterale, ma semplicemente di tornare al testo che il Comitato ristretto aveva originariamente elaborato – credo, fra l'altro, proprio per la penna del relatore Labriola su questo punto – mi pare preferibile la definizione un po' più generale, un po' meno dettagliata, un po' meno tecnica, più da legge di attuazione che da legge costituzionale, da legge fondamentale della Repubblica, « politiche energetiche ed industriali nazionali ».

Questa è la ragione per cui, senza alcun puntiglio, ma per la preoccupazione di aver ecceduto nella terminologia tecnica, ed in particolare nell'attuale formulazione del punto 12, nonostante siamo stanchi, come il presidente ha ricordato, invito i colleghi a riflettere sulla mia proposta.

**GERARDO BIANCO.** Le considerazioni svolte dall'onorevole Boato su un testo costituzionale che appaia troppo dettagliato non sono prive di fondamento; tuttavia confesso che mi lascia piuttosto perplesso inserire in un testo di carattere costituzionale il termine « politiche » così polivalente, equivoco e in un certo senso attinente più al linguaggio comune, a causa delle ambiguità e della fluidità che una terminologia del genere comporta.

Per tale motivo chiedo di accantonare l'emendamento Boato 7.49, al fine di potere effettuare un ulteriore approfondimento al riguardo.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Bianco.

Data l'ora, interrompiamo la seduta che riprenderemo alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,35 è ripresa alle 16,20.**

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI COVATTA

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, dobbiamo votare l'emendamento Boato 70.49 che propone di sostituire il numero 12 con il seguente: « politiche energetiche e industriali nazionali ». Onorevole Boato, insiste per la votazione ?

**MARCO BOATO.** Avevo pregato i colleghi (ma credo che per ragioni legate ad altri impegni non lo abbiano fatto) di riflettere sul mio emendamento e comunque sui rilievi critici da me svolti in ordine alla formulazione del punto 12 redatto dal Comitato ristretto. Non sono certo affezionato alla formulazione del mio emendamento, che ho ripreso dal testo originario,

anche perché potremmo benissimo scrivere « programmi energetici e industriali nazionali », per usare, se non vado errato, l'espressione adottata al punto 11. La mia preoccupazione riguarda principalmente ciò che è scritto nel punto 12. In pratica, scrivere in Costituzione « grandi unità produttive; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » suscita in me grandi perplessità. Trovo che questo sia un livello di dettaglio e di articolazione anche tecnica che la Costituzione non dovrebbe contemplare.

**VALERIO ZANONE.** Signor presidente, questa mattina avevo chiesto la parola sull'emendamento Boato anzitutto per svolgere la medesima osservazione fatta, prima della sospensione dei lavori, dall'onorevole Bianco. Se non erro, questo è l'unico punto in cui, nel definire le competenze legislative, tanto dello Stato quanto delle regioni, ricorrerebbe il termine « politiche », che probabilmente sarebbe opportuno sostituire, essendo di stampo anglosassone; bisognerebbe allora stabilire (e qui vi sono colleghi che hanno la competenza per farlo con immediatezza) il modo più opportuno di tradurre nella lingua italiana il termine *policy* (bisognerebbe forse parlare di indirizzi o di linee di attuazione). Ma, a parte questo scrupolo filologico, che comunque ritengo abbia un suo fondamento, sono sostanzialmente favorevole all'emendamento dell'onorevole Boato che, qualora fosse approvato, risolverebbe la questione che mi sono permesso di affrontare nel mio emendamento 70.2, che desidero illustrare brevemente.

Se si approva il testo elaborato dal Comitato ristretto, con il quale si fa riferimento alle grandi unità produttive, in pratica si determina una sorta di spaccatura delle competenze in materia di politica industriale, che verrebbero divise secondo un criterio che tiene conto delle dimensioni delle imprese, criterio tra l'altro non specificato, mentre a me pare che la competenza legislativa dello Stato possa e debba svolgersi attraverso interventi di carattere generale e di azioni di riequilibrio generale, come prevede il comma

precedente. D'altra parte, se nell'ambito dell'articolo 70 si mantenesse il riferimento alla competenza legislativa dello Stato sulle grandi unità produttive, occorrerebbe poi per coerenza modificare l'articolo 117, che riconosce alle regioni piena competenza legislativa in materia industriale. Delle due l'una: o differenziamo le competenze legislative in materia industriale a seconda le dimensioni aziendali (sicché assegniamo allo Stato le grandi unità produttive ed alle regioni quelle minori; non sarei d'accordo su questo criterio ma, se approviamo il punto 12 come proposto dal Comitato ristretto, mi sembra che questa sia una conseguenza necessaria), oppure si trova il modo (e questa è la soluzione che preferirei) di assorbire nell'articolo 70 la competenza legislativa dello Stato in una forma che potrebbe essere quella indicata dall'emendamento dell'onorevole Boato. Salvo quindi l'opportunità di trovare un termine di meno palese anglicismo di quello di « politiche », nella sostanza esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Pregherei il relatore di tener conto della sostanza degli emendamenti presentati dai colleghi Boato e Zanone. Anch'io non sono soddisfatto della loro formulazione (se ne può trovare un'altra) ma se si mantiene l'espressione « grandi unità produttive », corriamo il rischio di far fare un passo indietro alle competenze regionali rispetto a quelle che attualmente le regioni hanno. In ordine a taluni aspetti dell'organizzazione delle grandi unità produttive le regioni hanno, infatti, precise competenze: per esempio, sia pure in base a parametri fissati a livello nazionale, per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria e per quanto concerne gli scarichi in acqua. Anche la medicina del lavoro è competenza regionale, sia pure nell'ambito della legge n. 833, e riguarda sia le piccole unità produttive sia le medie e le grandi, e potrei continuare con altri esempi.

Se fosse approvata la norma in questione potrebbe ravvisarsi una sorta di divisione dei compiti: lo Stato si occupa

delle grandi unità produttive, le regioni delle piccole e delle medie. Questo sarebbe, ripeto, un passo indietro rispetto alla realtà di oggi e non sarebbe certo un modo razionale di dividere le competenze. Credo invece che lo spirito della norma, quando fu formulata, fosse un altro, cioè quello contenuto, in maniera forse non adeguata, nell'emendamento Boato, ossia la grande politica industriale, gli indirizzi nazionali di politica industriale.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Signor presidente, l'emendamento 70.9 da me presentato tende a sostituire le parole « grandi unità produttive » con il termine « industria ». Mi pare infatti non si possa non attribuire alla competenza legislativa statale le materie relative all'industria, posto che la distinzione tra grandi e piccole unità produttive industriali è difficile da individuare. Faccio mie pertanto le osservazioni testé svolte dal collega Barbera.

Ciò premesso, mi pare che il suggerimento contenuto nell'emendamento 70.49 sia da accogliere. Mi permetto tuttavia di proporre una formulazione diversa, che potrebbe essere la seguente: « programmi relativi alla produzione energetica e all'attività industriale ». In tal modo, si indicano le linee programmatiche da riservare allo Stato, che ovviamente comprendono gli eventuali sostegni e finanziamenti all'attività industriale i quali devono essere considerati in un quadro generale, non in uno parcellizzato che si avrebbe se attribuissero alla competenza regionale il settore industriale.

**ROLAND RIZ.** Signor presidente, ricordo che una mia proposta emendativa – peraltro bocciata – tendeva proprio alla soppressione delle parole « grandi attività produttive ».

L'emendamento presentato dall'onorevole Boato risulta più ampio rispetto all'attuale testo in quanto si riferisce alla politica industriale nazionale. Ma esiste una politica industriale non nazionale? Rischiamo di dar vita ad un equivoco enorme che, oltre tutto, è in contrasto con quanto previsto dagli ordinamenti delle

regioni a statuto speciale, le cui attribuzioni legislative specifiche concernono l'incremento della produzione industriale (mi riferisco a quanto è stato affermato in materia di acque inerenti alla produzione industriale e via dicendo).

Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Boato sia non solo in netto contrasto con l'attuale situazione regionale e ne rappresenti un elemento di peggioramento ma sia anche foriero di confusione legislativa e conflittualità. Dichiaro, pertanto, la mia contrarietà.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Signor presidente, il punto 12 è uno dei più importanti del testo in discussione. L'attività industriale è tendenzialmente la più svincolata sotto il profilo dell'ubicazione territoriale, a differenza del commercio e dell'artigianato, ai fini della produzione, non della circolazione dei beni.

Occorre preliminarmente far chiarezza tra di noi su taluni punti che non dovrebbero suscitare preoccupazioni. Tra le competenze esclusive dello Stato (l'abbiamo più volte detto e ripetuto) restano le materie regolate dal codice civile, ossia tutto ciò che attiene alla legislazione privata inerente all'industria. Di conseguenza, un'attività industriale è disciplinata dal legislatore nazionale per tutto ciò che attiene alle forme giuridiche con le quali si esercita l'attività industriale stessa, ivi comprese le procedure fallimentari. Tutto il comparto del quale l'attività industriale ha bisogno, in quanto comparto nazionale, resta nazionale per altra parte: non stiamo discutendo della regionalizzazione delle forme giuridiche di esercizio dell'attività di impresa.

**MARCO BOATO.** Questo è pacifico.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Intendo richiamare un altro aspetto che riveste una notevole importanza per il comparto della produzione. Il Comitato ristretto non ha modificato l'attuale articolo 120 della Costituzione, che fa divieto alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle

persone e delle cose tra le regioni. Chiedo al relatore: ciò significa che, per usare un'espressione da Costituzione statunitense, il commercio interregionale dei beni è oggetto di una potestà legislativa statale? Tutto ciò che attiene al commercio, all'agricoltura, all'artigianato e all'industria, in ordine alla circolazione dei beni — che è un'attività riguardante la piccola, la media e la grande industria — non ha limite. Non c'è regionalizzazione quanto alle forme giuridiche dell'esercizio dell'attività industriale: ma allora che cos'è la competenza regionale in materia di industria? Bisogna fare chiarezza.

Non ho grandi timori nel regionalizzare la materia, perché rimane statale la sostanza (che è quella che mi sta a cuore), ossia tanto le forme giuridiche di esercizio di impresa quanto la circolazione interregionale.

Anche se può sembrare una questione di pura collocazione della norma, mi domando se non sia opportuno collocare il concetto di « grandi unità produttive » nel punto 11, riguardante i programmi economici generali e le azioni di riequilibrio oltre che le partecipazioni dello Stato, partecipazioni che naturalmente attengono più all'attività industriale che a quella artigianale o commerciale.

Occorre capire che cosa si intenda mantenere nella competenza statale esclusiva in ordine al settore industriale, considerato che non rivediamo niente relativamente ai comparti del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura attinenti alla produzione ed alla circolazione di beni.

Proporrei, pertanto, di mantenere nel punto 12 solo la materia relativa all'energia relativamente alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione; mentre sistemerei nel punto 11 la parte relativa all'industria, con una formulazione capace di far comprendere che non ci si riferisce a questo o quel complesso industriale grande, medio o piccolo, cosa che mi pare rappresenti la preoccupazione preminente nonostante le riflessioni svolte alcune settimane addietro. Si tratterebbe cioè di recepire la sostanza dell'emendamento Boato, ossia il riferimento ai grandi indi-

rizzi della politica industriale, non gli interventi sul singolo manufatto o complesso. La competenza regionale può riguardare le forme di incentivazione o le politiche del territorio o ambientali – come diceva l'onorevole Barbera – non le politiche industriali nel senso proprio del termine.

Rimettendomi alla riflessione del relatore, tenderei a recuperare il concetto di « grandi unità produttive » nella lettura data dall'emendamento Boato, collocandola però al punto 11, poiché investe l'intera nazione, mantenendo al punto 12 la materia energetica.

L'idea della grande unità produttiva può indurre a sancire una divisione tra piccola, media e grande impresa che è contraddittoria con la libertà dei modelli organizzativi dell'attività industriale. Oggi si va verso il concetto di gruppo, che sottintende la grande, la piccola e la media impresa oltre all'integrazione e alla fusione; la libertà di movimento nella politica industriale da parte dei soggetti cooperanti nel settore sarebbe mal riposta in una divisione per dimensione di azienda tra regione e Stato.

Dal dibattito svoltosi traggio l'impressione che non vi siano timori nei confronti della regionalizzazione della materia, ma occorre recuperare una dimensione nazionale degli indirizzi.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola al relatore, comunico che l'onorevole Boato ha interamente riformulato l'emendamento 70.49 nel modo seguente: « 12) programmi relativi alla produzione energetica e all'attività industriale di interesse nazionale ».

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Signor presidente, vorrei partire da un dato, su cui mi pare si registri un generale accordo. Mi duole (lo dico sul piano della correttezza dei rapporti, ma non posso farci niente) che sia assente il collega Bodrato, il quale ha posto la questione delle grandi unità produttive.

Devo constatare tuttavia che in Commissione non vi sia nessuno che difenda

questo dato. Mi sembra quindi che si possa rinunciare alla dizione recata dal testo che mi pare non riscuota il consenso di alcuno.

A questo punto, però, le strade divergono. Credo infatti di intravedere la tendenza di una parte della Commissione (che mi pare minoritaria) che prende le mosse da questo dato per riportare l'intera materia dell'industria allo Stato. Il relatore non concorda con tale orientamento. Vi è un'altra parte della Commissione che invece mira a distinguere: le politiche industriali allo Stato e tutto il resto (sempre, ovviamente, in materia di industria) all'autorità regionale. Io sarei più incline alla seconda impostazione. Se le cose stanno in questi termini, per quanto riguarda l'industria noi potremmo tornare al testo originario nel quale si parlava di « politiche industriali ».

Vorrei spiegare perché non mi convincono né la proposta di « programma » né, tanto meno, quella di « piano ». Noi abbiamo usato il termine « programmi economici generali ed azioni di riequilibrio »; io manterrei la nozione di programma solo con riferimento a questo dato, non estendendola ad altri aspetti che sono, invece, cosa diversa. Meno che mai, inoltre, mi convince la proposta relativa alla pianificazione. Se fosse accolta, infatti, noi introdurremmo in Costituzione – senza volerlo – un concetto che oggi non esiste (cioè che si procede per piani, per pianificazione industriale). Sappiamo benissimo che l'orientamento culturale oggi prevalente, e che si prevede prevarrà ancora per molto tempo, è esattamente l'opposto della pianificazione, nel senso tradizionalmente attribuito a questo termine (che è un senso molto statalista e molto pubblicista). Per queste ragioni io mi attesterei sull'espressione « politiche industriali », contenuta nel testo originario dell'articolo.

Per quanto riguarda l'energia, manterrei invece il testo originale perché la produzione, la distribuzione e il trasporto nazionale dell'energia non possono che essere riservati allo Stato. Questo non esclude, tra l'altro, che in futuro lo Stato possa – se lo riterrà – attribuire alcuni poteri in materia alle regioni. Infatti, noi abbiamo sempre la possibilità, in sede di

legislazione statale, di delegare alla regione una parte della disciplina. Pertanto, non è affatto impossibile che in futuro ci si possa orientare in questo senso. Oggi come oggi, però, non vedo altra soluzione se non quella di riservare allo Stato la produzione, la distribuzione ed il trasporto nazionale dell'energia.

In conclusione, presidente, la proposta alla quale vorrei pregare la Commissione di fare riferimento potrebbe essere la seguente: « 12) politiche industriali nazionali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

FRANCESCO D'ONOFRIO. Perché non portiamo le politiche industriali al punto 11 ?

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. L'ho già spiegato prima ed ora c'è un motivo in più. Il punto 11 contiene sia la nozione di programmi economici generali e azioni di riequilibrio sia quella di partecipazioni dello Stato. Se vi inserissimo anche le politiche industriali, agganceremmo fatalmente il concetto di valore di politiche industriali a quello di programmazione economica ed a quello di partecipazioni dello Stato. Non mi pare che questo potrebbe risultare una cosa utile. Ecco perché manterrei al punto 12 il riferimento all'industria e all'energia. Per quanto riguarda il primo aspetto, ritornerei all'espressione iniziale di « politiche industriali », eliminando l'aggettivo « nazionali » perché le politiche non possono che essere nazionali; quanto al secondo, propongo la seguente dizione: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Quanto alle preoccupazioni espresse dal senatore Riz, ritengo che dovremmo sempre partire dal presupposto che gli statuti speciali si presentano come *lex specialis* rispetto a quello che viene disciplinato in questa sede con riferimento alle regioni a statuto ordinario. Penso quindi che queste preoccupazioni dovrebbero essere superate.

Per quanto riguarda la materia sulla quale sono state formulate diverse proposte, debbo osservare che indubbiamente le politiche industriali generali rappresentano una parte ed è difficile distinguerle dai « programmi economici generali e azioni di riequilibrio ». Tutto sta ad intendersi. Per esempio, la legge Bodrato, recante misure di intervento a favore delle piccole e medie industrie, rientrerebbe nella nozione di « programmi economici generali e azioni di riequilibrio » ? Probabilmente sì. Si tratterà, in sede di ulteriore approfondimento, di far cadere possibili fonti di incertezza e di ambiguità.

Tale premessa mi porta, con riferimento alla parte relativa a « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », ad essere piuttosto favorevole a specificazioni come questa. Nei testi costituzionali più moderni (penso agli emendamenti adottati durante le grandi coalizioni tedesche), in materia di rapporti tra centro e periferia si arriva necessariamente a specificazioni anche minute, per esempio in materia di imposte e di distribuzione di competenze tra *Bund* e *Land*, proprio per evitare una situazione di contenzioso e d'incertezza. Ripeto: in materia di energia sono favorevole a che non si parli, puramente e semplicemente, di « politiche ». Infatti, nel campo delle *public utilities*, dei servizi di carattere pubblico, è difficile a mio avviso limitarsi solo alle politiche ed ai programmi generalissimi; bisogna invece garantire che effettivamente taluni servizi siano adempiuti secondo certi *standards* comuni. L'unico dubbio che ho è se ci si possa limitare, nel campo delle *public utilities*, all'energia o se invece la categoria non debba essere più vasta ed abbracciare anche altri campi. Si tratta di una serie di osservazioni che mi portano comunque ad accettare, per quanto riguarda l'energia, la scansione in tre aspetti così come recepita nel testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, vi è una proposta del relatore volta a modificare il primo periodo del punto 12, sostituendo le parole « grandi unità produttive » con le seguenti: « politiche industria-

li ». Se il relatore me lo consente ed intende venire incontro a questa mia difficoltà interpretativa, vorrei fargli presente che non capisco la differenza tra il trasporto e la distribuzione dell'energia. Una volta soddisfatta questa mia curiosità, porrò in votazione il testo da lui proposto.

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Presidente, si è discusso a lungo anche su questo, molto a lungo...

**PRESIDENTE**. Ammetto la mia ignoranza in generale e nello specifico!

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Non ho frequentato il Politecnico, tuttavia credo di immaginare che la distribuzione si distingue dal trasporto sotto il profilo organizzativo e strumentale. Mentre la distribuzione riguarda l'adduzione all'utente...

**PRESIDENTE**. Vorrei che mi si spiegasse cosa significhi « distribuzione nazionale ».

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. La produzione è la creazione del bene...

**PRESIDENTE**. Questo è chiaro.

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. ... mentre il trasporto è il trasferimento del bene dal luogo di produzione ad altro luogo. La distribuzione è la messa a disposizione dell'utente. Si tratta di tre momenti...

**PRESIDENTE**. Ho capito, ma è l'aggettivo « nazionale » che mal si accompagna al concetto di distribuzione.

**SILVANO LABRIOLA**, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Si parla di « distribuzione nazionale » perché si è voluto consentire alla regione di intervenire in sede di distribuzione intraregionale.

**PRESIDENTE**. Ho capito.

**LUCIANO GUERZONI**. Vorrei richiamare il relatore a considerare l'ipotesi di un subemendamento tendente a sostituire al punto 12 le parole « politiche industriali » con le altre « indirizzi nazionali per le politiche industriali ». Non v'è dubbio che allo Stato rimangono anche poteri di gestione, giacché al punto 11 si fa riferimento ai programmi economici generali all'interno dei quali, evidentemente, rientra l'industria, altrimenti non si riuscirebbe a spiegare i programmi stessi.

Tale subemendamento consentirebbe di non dare spazio ad equivoci circa il fatto che anche le regioni possano attuare politiche industriali.

**EUGENIO TARABINI**. Sono orientato favorevolmente rispetto all'ultima formulazione del punto 12 proposta dal relatore, anche se ritengo che si debba chiarire un aspetto, se cioè nell'espressione « politiche industriali » s'intenda ricompreso ciò che era indicato direttamente con l'espressione « grandi unità produttive ». Per esempio, una legge come quella per la riconversione industriale è necessariamente statale ma può essere ricompresa nel concetto di politiche industriali, perché tale espressione è comprensiva della legislazione attuativa della politica.

Credo che ci si debba attenere a questa logica, che è incompatibile con quella di cui si è fatto interprete il senatore Guerzoni; la politica industriale è la politica industriale, altrimenti si deve convenire con l'emendamento proposto dal senatore Covi. Secondo me, con l'espressione « grandi unità produttive » si intendeva assegnare la competenza relativa alle grandi industrie allo Stato e quella relativa alle medie e piccole industrie alle regioni, il che ritengo sia ragionevole. Se quest'impostazione viene conservata (e io ritengo che debba esserlo) con la formula proposta, non ho obiezioni da muovere; se invece si vuole cambiare la sostanza del testo, nel senso di affidare la competenza della grande industria allo Stato e quella della piccola e media industria alle regioni, prima di esprimere un voto dobbiamo giungere ad un chiarimento non

tanto sulla formula con cui intendiamo esprimere il concetto ma sul concetto stesso.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ad esprimere il proprio parere.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Signor presidente, forse sarebbe opportuno sospendere la discussione perché mi sembra che siamo tornati in Comitato ristretto. Poiché lei mi chiede di esprimere un parere, devo sapere su cosa esprimerlo. Pertanto, si proceda a riordinare gli emendamenti ed i subemendamenti e successivamente esprimerò il mio parere. Poiché ogni volta che il relatore esprime il proprio parere vi sono o una richiesta di chiarimento o la presentazione di un subemendamento, in queste condizioni non sono in grado di svolgere il mio lavoro.

**PRESIDENTE.** È stato presentato un emendamento del relatore al quale il senatore Guerzoni ha presentato un subemendamento tendente a modificare al punto 12 le parole « politiche industriali » con le altre « indirizzi nazionali per le politiche industriali ».

Ritengo che la proposta del senatore Guerzoni sia da considerare un emendamento e non un subemendamento.

Pertanto, pongo in votazione la nuova formulazione del punto 12 proposta dal relatore.

*(È approvata).*

A seguito di tale votazione risultano preclusi gli emendamenti Zanone 70.2, Covi 70.9 e Boato 70.49.

Passiamo all'emendamento Covi 70.10.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Su quest'emendamento il relatore si è rimesso alla Commissione; peraltro, mi pare che nella dichiarazione di rimessione abbia preso in considerazione esclusivamente l'aggiunta al punto 16 delle parole « cinematografia e teatro », mentre l'emendamento, che forse è mal formulato, prevede un'aggiunta

al punto 13, concernente i trasporti e le comunicazioni nazionali, delle parole « circolazione stradale ».

A me pare che la competenza sulla circolazione stradale non possa che essere attribuita alla legislazione nazionale e che non sia possibile per le regioni stabilire regole diverse per la circolazione. D'altronde, abbiamo da poco emanato il nuovo codice della strada di ordine nazionale sulla base delle indicazioni CEE.

**PRESIDENTE.** Se ho ben compreso, l'onorevole Covi non accoglie l'invito rivolto dal relatore a ritirare il proprio emendamento ritenendo che il suo contenuto fosse già ricompreso nella formulazione predisposta dal Comitato ristretto.

**CESARE SALVI.** Ho l'impressione che si pongano due diversi problemi. Certamente la questione relativa alla circolazione stradale è ricompresa nella formulazione del punto 13, mentre la materia riguardante la cinematografia e il teatro non sembra far parte, allo stato dell'arte, del punto 16.

Vorrei sapere se il parere del relatore riguardi entrambi i punti oppure no, nel qual caso si dovrebbe procedere ad una votazione per parti separate.

**PRESIDENTE.** Non vi sono dubbi che si debba procedere ad una votazione per parti separate.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Per quanto riguarda la circolazione stradale, sono assolutamente contrario alla specificazione perché sono convinto che sia materia già ricompresa nelle varie parti che finora abbiamo deliberato, salvo quella relativa alla polizia urbana e alle norme sull'agibilità del territorio, che è comunque di competenza regionale. Anche al fine di evitare pericolosi equivoci, invito i colleghi a ritirare almeno questa prima parte.

Per quanto concerne la cinematografia e il teatro, si tratta di attività culturali, non d'informazione. Mi chiedo quali problemi esistano dal momento che abbiamo



già chiarito che per quanto concerne la tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale (punto 16) vi è competenza esclusiva dello Stato; analogamente per quanto riguarda l'informazione (sempre ammesso che il cinema ne sia una manifestazione) abbiamo previsto la competenza dello Stato. Pensiamo veramente che i beni culturali di interesse nazionale siano solo le *res plasticae*, cioè la pittura, la scultura e l'architettura? No, è evidente che anche le opere intellettuali sono beni culturali, e non vi è dubbio che cinematografia e teatro rientrano tra i beni culturali. Se dovessimo introdurre una specificazione per queste due espressioni culturali, dovremmo farlo anche per la pittura, la scultura, l'architettura e le altre categorie in cui si suddivide, solo per la forma espressiva, il termine bene culturale. Con esso intendo indicare ogni opera dell'ingegno, della fantasia e del gusto artistico, che è compresa nel valore della cultura. Se introducessimo una specificazione per la « cinematografia e teatro », rafforzeremo solo per queste due espressioni la statualità della riserva legislativa, creando ambiguità d'interpretazione, che dobbiamo evitare.

Per tale motivo chiedo al senatore Covi se dopo questa mia dichiarazione esplicita sia disposto a ritirare l'emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

GIORGIO TULLIO COVI. Dopo le specificazioni fornite dal relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento 70.10, relativamente al punto 16, che teneva conto della realtà e dell'attualità; vorrei ricordare infatti che da poco tempo si è svolto un referendum che ha abolito il Ministero del turismo e dello spettacolo, perché si riteneva che questa materia dovesse essere riservata alle regioni. Tuttavia, se da parte del relatore, anche in considerazione del dibattito che si è svolto in Commissione, risulta per *tabulas* che la materia rientra nei beni culturali, come figura al punto 15, « beni culturali e naturali di interesse nazionale », mi accontento e ritiro l'emendamento.

Non riesco invece a capire come la materia della circolazione stradale sia compresa nelle voci dall'uno al 26; tra l'altro, la voce 13 fa riferimento ai « trasporti e comunicazioni nazionali ». Ho qualche difficoltà a ritenere che in quest'ultima espressione possa essere ricompreso anche il problema della circolazione stradale, la quale interessa, tra l'altro, i pedoni ed il modo in cui debbono comportarsi i veicoli sulle strade. Questa è materia di trasporti e di comunicazione nazionale, e non può essere lasciata alle regioni l'emanazione di regolamenti diseguali relativamente al modo di circolare. Non vorrei, per esempio, che una regione filoinglese imponesse la guida a sinistra invece che a destra. Pertanto, mantengo l'emendamento e ritengo opportuna l'introduzione di una ulteriore specificazione.

PRESIDENTE. Quindi, la seconda parte dell'emendamento Covi 70.10 risulta ritirata e la discussione prosegue sulla prima parte.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Se il senatore Covi insiste, e la Commissione consente, accetto le parole « circolazione stradale », anche se resto convinto che essa è compresa nei trasporti. Si tratta di una specificazione che non crea problemi. Ringrazio poi il collega Covi per aver ritirato la seconda parte del suo emendamento, riguardante le parole « cinematografia e teatro », in tal modo aiutando la Commissione a mantenere la necessaria generalità del termine « beni culturali ».

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor presidente, per quanto riguarda la questione dei beni culturali mi riservo d'intervenire quando esamineremo l'emendamento Riz 70.26, perché vorrei approfondirla; l'interpretazione del relatore mi è sembrata eccessivamente rigida ma, quando affronteremo il punto 15, discuteremo anche di tale problema.

EUGENIO TARABINI. Mi pare che il relatore abbia consentito al mantenimento

dell'emendamento Covi 70.10 per la parte riguardante la circolazione stradale. Mentre ho trovato convincenti le sue considerazioni sulla seconda parte dell'emendamento relativa a « cinematografia e teatro », non sono rimasto altrettanto convinto dalle sue valutazioni sulla circolazione stradale. Essa certamente rientra nel concetto di comunicazioni e di trasporti però, trattandosi di trasporti nazionali, non sarebbe prevista la circolazione sulle strade comunali, provinciali e regionali, ove domani venisse istituito un demanio regionale stradale.

Se ci poniamo nell'ottica della profonda modificazione che questa normativa introduce nel sistema costituzionale, per cui prima tutto ciò che non era di competenza regionale rientrava in quella statale, mentre adesso tutto quello non è di attribuzione statale è di competenza regionale, sia pure in condizioni concorrenti, dobbiamo stare molto attenti ad essere il più possibile completi.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Ma ho dichiarato di essere d'accordo!

EUGENIO TARABINI. Spero convintamente!

PRESIDENTE. L'onorevole Tarabini sta legittimamente motivando il suo voto; lo invito a concludere.

EUGENIO TARABINI. Il relatore è giustamente impaziente ma il mio intervento può essere interpretato appunto come una dichiarazione di voto.

ROLAND RIZ. Per quanto riguarda il punto 13 nutro forti perplessità, perché l'inserimento delle parole « circolazione stradale » è in netto contrasto con le attuali competenze delle singole regioni in tema di viabilità d'interesse provinciale. Cito come esempio lo statuto della mia regione, il quale, analogamente agli altri, all'art. 8, numero 17, attribuisce addirittura una competenza esclusiva alla regione in tema di viabilità. Sancire che tutta la

materia della viabilità, che rientra ovviamente nell'ambito della circolazione stradale, è deferita allo Stato è una lesione, a mio avviso, grave di quanto le regioni hanno avuto fino ad oggi.

MARCO BOATO. Signor presidente, se sul concetto di circolazione stradale restano alcuni equivoci, e l'intervento dell'onorevole Riz ne ha fatto emergere un aspetto, sarebbe probabilmente più corretto – non vorrei anch'io essere preso dalla tentazione di presentare continuamente subemendamenti – introdurre l'espressione « trasporti e comunicazioni nazionali; norme sulla circolazione stradale », che è qualcosa di diverso dal prevedere la competenza sulla viabilità, accogliendo così la proposta del senatore Covi, che poneva l'accento sulle norme, sui codici e sulla segnaletica.

PRESIDENTE. Potremmo introdurre di tutto ma devo far presente che in questo articolo deve essere prevista una competenza legislativa e, quindi, normativa. A mio modestissimo avviso, richiamare in un punto specifico le norme ...

MARCO BOATO. Probabilmente, il termine è improprio, e qualche collega mi suggerisce di adottare l'espressione « disciplina della circolazione stradale ». In essa, secondo un'interpretazione estensiva, potrebbero rientrare anche le ipotesi indicate dall'onorevole Riz, che invece non devono essere ricomprese, perché quelle sono competenze comunali, provinciali e regionali. In definitiva, sarebbe preferibile adottare il termine « disciplina ».

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Si tratta di una materia che tende ad essere attratta addirittura nell'orbita della Comunità economica europea, tant'è che la segnaletica e le norme tendono ad essere uniformi su tutto il territorio europeo. Mi sembra che non vi fossero dubbi sul fatto che la disciplina della circolazione, senza specificazione, dovesse essere attribuita allo Stato sulla base di direttive comunitarie. Vorrei osservare tuttavia che, oltre a

quella stradale, esiste la circolazione aerea, fluviale e marittima. Se vogliamo introdurre una specificazione, potremmo aggiungere l'espressione « trasporti e comunicazione stradale e disciplina generale della circolazione »; in sostanza, il riferimento è ai codici.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Ribadisco che nel doppio termine « trasporti e comunicazione » è ricompresa anche la circolazione perché, salvo diversa dottrina filosofica, essa è trasporto di persone, non di beni o di merci ma è pur sempre trasporto. A questo punto, si pone il problema dei pedoni, il quale rientra anch'esso in quello dei trasporti, perché si pone un limite alla vocazione naturale del pedone che è quella di camminare. Quindi, la disciplina è tale da introdurre limiti; non è che noi abbiamo una legge che dica al pedone come debba camminare, se cioè debba iniziare il cammino con la gamba sinistra oppure con quella destra, se camminare in posizione eretta o curva, se guardare prima a sinistra e poi a destra, o viceversa...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di concludere.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Qui il problema è uno solo. Se vogliamo specificare, allora dobbiamo usare il termine « circolazione » e basta; ha infatti ragione l'onorevole Barbera allorquando afferma che c'è anche la circolazione aerea; un domani potrebbe esserci quella degli alianti unipersonali, per cui anche quel tipo di circolazione potrebbe rientrare nelle competenze dello Stato.

Mi fermerei a questo e ribadisco la mia opinione, nel senso di sconsigliare l'inserimento di questo dato.

L'onorevole Riz ha ribadito alcuni concetti sui quali concordiamo. L'ha detto prima il relatore, l'ha ripetuto il ministro ed ora il relatore torna a ribadirlo: si tratta di un diritto costituzionale regionale comune, che non può non essere derogato

dal diritto costituzionale regionale speciale. Tutto ciò che attiene all'ordinamento costituzionale delle cinque regioni ad autonomia speciale non viene scalfito da ciò che stiamo deliberando nell'ambito del diritto costituzionale regionale comune.

Posto ancora una volta questo punto ben preciso, debbo dire che emergono altri dati oltre quelli sollevati dal collega Riz, sui quali vorrei che riflettessimo. Ad esempio, la disciplina dei centri storici, dopo una simile specificazione, risulta alquanto sottratta alle regioni, ed è sempre preferibile immaginare una competenza regionale...

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Io infatti parlavo di disciplina generale!

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Onorevole Barbera, se introduciamo in Costituzione l'espressione « disciplina generale della circolazione », esclusiva dello Stato, risulta possibile chiarire quale sia il suo significato, posto che l'intera materia relativa alla circolazione è ormai extrastatuale essendo disciplinata o dal diritto internazionale generale oppure dall'ordinamento comunitario?

Il termine « generale » può quindi significare niente ma anche tutto. Insisterei nell'escludere la circolazione per le ragioni che ho appena finito di esporre. In ogni caso, se la Commissione dovesse decidere diversamente, non sarà questo un motivo perché il relatore rinunci.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbera ha quindi proposto una diversa formulazione dell'emendamento Covi 70.10.

Il relatore ha espresso parere contrario. Chiedo al senatore Covi se accetti tale nuova formulazione.

GIORGIO TULLIO COVI. Accetto la modifica proposta al mio emendamento dall'onorevole Barbera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Covi 70.10 nel testo modificato dal subemendamento dell'onore-

vole Barbera, con il quale si propone di aggiungere le parole: « disciplina generale della circolazione ».

**EUGENIO TARABINI.** Intervenendo per dichiarazione di voto, vorrei dire che concordo con il relatore sul fatto che l'espressione « trasporti e comunicazioni » comprenda anche la circolazione. Se però lasciamo tale formulazione del testo, senza cioè aggiungere quanto ha proposto il senatore Covi, non comprendiamo la circolazione sulle strade comunali e provinciali. Infatti, qualora non votassimo l'emendamento Covi, nel testo rimarrebbe l'aggettivo « nazionale ». Poiché non possiamo cancellare tale aggettivo, in quanto vi sono delle competenze regionali, è necessario porre in votazione l'emendamento Covi 70.10.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Covi 70.10 nel testo modificato dal subemendamento dell'onorevole Barbera.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Riz 70.25.

**ROLAND RIZ.** Signor presidente, intervenendo per dichiarazione di voto, desidero rilevare che soprattutto la materia dell'igiene pubblica dovrebbe essere regolata specificatamente dalle regioni, anche da quelle a statuto ordinario.

È vero che nell'articolo 117 si parla solo di assistenza sanitaria ed ospedaliera, però ad essa era sempre connessa anche l'igiene pubblica. Non parliamo delle regioni a statuto speciale che hanno in tale materia competenza primaria o secondaria! La regione da cui provengo ha competenza secondaria in tale settore, ma alcune regioni - lo ripeto - hanno competenza addirittura primaria in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Personalmente sono del parere che questa norma debba essere comunque limitata, lasciando alle regioni tale ambito di specifica importanza regionale.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 70.25, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saporito 70.41. Poiché il firmatario non è presente, s'intende...

**ROLAND RIZ.** Lo faccio mio, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Saporito 70.41, fatto proprio dall'onorevole Riz, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Riz 70.26.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Signor presidente, vorrei ritornare sull'aspetto dell'interpretazione dell'espressione « beni culturali », di cui al punto 15 del secondo comma dell'articolo 70. Nell'illustrazione fatta dal relatore, la latitudine dell'espressione « beni culturali » è assai ampia (il che non mi sorprende, in quanto nel nuovo assetto Stato-regioni non è detto che talune delle competenze regionali non possano diventare statali; sarebbe in un certo senso singolare se ponessimo questo limite). Abbiamo ormai acquisito, per via legislativa ordinaria e a seguito di ripetutissime prassi degli enti locali, che le attività culturali, comprese quelle teatrali e cinematografiche (non parlo della tutela del bene culturale nel senso previsto dalla legge del 1939) possono essere promosse e svolte dagli enti locali senza difficoltà.

Altro è la disciplina dell'attività in quanto attività intellettuale o come tutela della proprietà artistica e letteraria (che ovviamente deve rimanere unica in tutta la Repubblica), altro è la possibilità che un comune, una provincia, e a maggior ragione una regione, possano concorrere a promuovere attività teatrali, cinematografiche e, in generale, attività culturali.

Sono passati sedici anni da quel lunghissimo dibattito che si ebbe proprio con

riferimento al trasferimento delle funzioni agli enti locali, allorché sostenemmo congiuntamente la tesi che le attività culturali ineriscono alla natura politica dell'ente territoriale e non sono scindibili per territorio: ciascuna inerisce alla competenza propria dell'ente locale.

Sarei preoccupato se sotto la locuzione « beni culturali » dovesse intendersi anche teatro, cinematografia, pittura, scultura, non in quanto attività intellettuali ma in quanto attività promosse dall'ente locale, in questo caso dalla regione. Ed è per questo che poc'anzi avevo sostenuto che era questo il punto giusto in cui discutere di tale questione.

ROLAND RIZ. Presidente, vorrei scindere la tutela dell'ecosistema da quella dei beni culturali e naturali di interesse nazionale.

Per quanto riguarda la tutela dell'ecosistema, credo che rientri specificatamente nella competenza e nella cura delle regioni la tutela del paesaggio e dell'ambiente, non solo perché quasi tutte le regioni la prevedono come competenza propria ma proprio perché ciò è classico, tipico della vita regionale! Se togliete questo alle regioni ed affidate allo Stato la tutela dell'ecosistema commettete, a mio avviso, un gravissimo errore perché vi è una grossa diversità fra regione e regione proprio in quest'ambito: dovrete salvaguardare la peculiarità, diversamente commettereste un gravissimo errore.

Per quanto riguarda i beni culturali e naturali di interesse nazionale bisogna stabilire che cosa si intenda, perché le attività artistiche, culturali ed educative sono sicuramente affidate alle regioni, così come i musei e le biblioteche degli enti locali, compreso ogni altro bene culturale, sono affidati alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Se ora gliele sottraete esse diventano di competenza dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Riz, debbo farle presente che nella proposta di modifica dell'articolo 117 sono previsti i musei e le biblioteche degli enti locali; pertanto da questo punto di vista la sua osservazione non è del tutto esatta.

ROLAND RIZ. Signor presidente, allora si creano norme in conflitto perché il concetto di beni culturali è sempre stato comprensivo anche di queste materie, come lei sa molto bene, conoscendo la materia meglio di me. Resto dell'opinione che il punto 15 debba essere soppresso.

VALERIO ZANONE. Per quanto concerne la tutela dell'ecosistema, è del tutto evidente che sotto questo termine si possono comprendere realtà di ampiezza estremamente differenziata. Uno stagno è un ecosistema e la biosfera è un'ecosistema, pertanto, quando si riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ecosistema, sembra implicito che ciò concerne l'ecosistema nazionale nel suo insieme e nella sua integrità complessiva. Ritengo perciò importante che questa competenza dello Stato sia mantenuta.

Probabilmente nel punto 15 dell'articolo 70 nel testo del Comitato ristretto si mettono insieme due riferimenti che invece sarebbe meglio distinguere ma, ad ogni modo, quando si parla di beni culturali e naturali di interesse nazionale, è persino banale ricordare che anche Stati ad ordinamento federale e confederale riservano proprio a favore di determinati monumenti nazionali ed a beni culturali di carattere nazionale una competenza diretta della federazione e della confederazione. Non si vede dunque perché non si possa riconoscere — come, a mio avviso, si deve — che vi sono determinati valori di tipo storico, culturale, artistico e, per altro aspetto, ambientale e naturalistico per i quali la riserva di competenza anche legislativa dello Stato deve essere assolutamente mantenuta.

MARCO BOATO. Il collega Zanone ha detto cose che condivido interamente, anche nell'interpretare quel concetto di tutela dell'ecosistema che ovviamente va visto in tutto il contesto dell'articolo; dichiaro quindi di condividere il suo intervento e di essere contrario all'emendamento soppressivo Riz 70.26.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Ribadisco

di essere contrario all'emendamento soppressivo. Voglio fare tuttavia alcune precisazioni per dare una risposta al collega Riz, il quale ha posto questioni importanti che non dobbiamo trascurare.

Vorrei innanzi tutto pregare il collega Riz di fare questa riflessione: musei e biblioteche sono riconfermati nelle competenze della regione... (*Commenti del senatore Riz*). Senatore Riz, non può dire così perché sono confermate. Non sto dicendo una sciocchezza, ma la verità; in più il dato sul quale vorrei attirare l'attenzione dei colleghi è che ora sono esclusive. Infatti, l'elencazione che lei può leggere nell'articolo 117 non è quella attuale, che è di legislazione concorrente, ma è di legislazione esclusiva. Mi riservo, signor presidente - e questo volevo aggiungere per dare il giusto rilievo alle osservazioni del collega Riz - di presentare un emendamento all'articolo 117 aggiungendo a musei e biblioteche « attività culturali connesse », in modo da aumentare lo spazio dell'attività culturale regionale.

Detto questo, sconsiglio di sopprimere questo comma perché se lo sopprimiamo liberiamo lo Stato da un onere del quale siamo interessati a che lo Stato non si liberi. La tutela dei beni culturali di interesse nazionale significa solidarietà nazionale per un bene la cui allocazione storico-culturale non è nazionale. Lo Stato investe denari per preservare la torre di Pisa, ma li investe perché vi è questo comma, senno non dovrebbe investirli: se la dovrebbe vedere Pisa a pagarsi il consolidamento della propria torre! La rupe di Orvieto potrebbe crollare tranquillamente se gli orvietani non trovassero i fondi per sostenerla, perché al resto del paese potrebbe non interessare e - se cancelliamo questo comma - non deve interessare.

Non vorrei avere un incontro con i grandi uomini di cultura - e ce ne sono tanti, anche giovani - della cinematografia italiana dopo aver soppresso il termine « beni culturali » con rapporto al prodotto intellettuale cinema: la legge di incentivazione e di sostegno alla cinematografia non

sarà mai più varata se avremo cancellato il concetto di bene culturale di interesse nazionale.

Queste sono le mie ulteriori motivazioni che accompagnano l'annuncio della presentazione dell'emendamento cui ho fatto riferimento prima.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Per quanto riguarda l'ecosistema, vi può essere l'impegno di precisare meglio l'ambito di questo concetto nel senso indicato dall'onorevole Zanone, quello cioè di ecosistema di carattere generale, attinente all'intera area sia territoriale sia di biosfera del paese.

In ordine ai beni ed alle attività culturali occorre, secondo me, essere più chiari; forse il concetto di attività, oltre a quello di beni, può salvare di più ciò che deve essere salvato. Lo Stato può continuare ad essere in qualche misura Mecenate, promotore sia del mantenimento di beni - quelli, appunto, di interesse nazionale - sia anche di talune attività a livello nazionale, senza escludere altri interventi a livello locale, che però non si risolvono in attività puramente connesse a biblioteche e musei. Per esempio, per le attività di filodrammatiche o di teatri di ambito meno impegnativo sul piano della spesa pubblica, credo che bisognerebbe mantenere questa possibilità di intervento dello Stato per i beni ed io sarei portato perfino a dire anche per le attività; non si tratta, infatti, solo del risultato perché quest'ultimo, per esempio in termini di scenografia, di teatro, presuppone un'attività di produzione.

Perché ho citato lo Stato Mecenate con tutti i pericoli che questo comporta? Perché non mi pare che si possa ridurre il problema delle attività culturali e dei beni ad una disciplina normativa; se infatti ci si limitasse solo a quest'ultima si tratterebbe di attività che dovrebbero svolgere altri, mentre qui deve essere prevista in un certo ambito un'attività che viene svolta ancora a livello centrale per alcuni tipi di opere.

La realtà è che molti di questi punti - faccio una riflessione di carattere generale - dimostrano, a prescindere dalla questione dei beni e delle attività culturali,

quanto questo elenco per taluni aspetti mal si presti al principio del parallelismo. In realtà, alcune delle attività previste sono davvero normative, di predisposizione di discipline per esempio nella materia della circolazione stradale, mentre l'applicazione riguarda anche altri soggetti, come agenti di polizia locale, e così via. Questo vale anche per altri settori: ritengo che, man mano che si procede nella discussione, fino al dibattito in Aula, dovremmo tendere a distinguere le parti per le quali vale ancora il principio del parallelismo (ad una attività normativa dello Stato corrisponde una attività amministrativa, e viceversa per le regioni) ed invece le parti per le quali avviene una scissione (allo Stato rimane un'attività di disciplina normativa, cui però non corrisponde un'attività amministrativa). La mia osservazione, comunque, è di carattere generale.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.26, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.27.

**ROLAND RIZ.** L'emendamento 70.27 riguarda una materia che, a mio avviso, è tipicamente riservata alle regioni. Secondo il senatore Covi, addirittura, rientrerebbe nel punto 16 anche il teatro: quindi, la tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale, compreso il teatro, diventerebbe di dominio statale. Quando il senatore Covi ha fatto riferimento al teatro, infatti, il relatore ha osservato che evidentemente esso rientra nel punto 16: il senatore Covi ha allora osservato che considerava tale affermazione acquisita agli atti.

Mi sembra che stiamo davvero esagerando: finora tutte le regioni hanno avuto competenze non soltanto per manifestazioni ed attività artistiche ma anche per attività culturali ed educative locali. Si tratta addirittura di competenze primarie nelle regioni a statuto speciale e secondarie nelle regioni ordinarie. Si vorrebbero ora togliere alle regioni le competenze per

le attività culturali, artistiche ed educative: ritengo che si commetterebbe un errore ancora più grave rispetto ad altri punti.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Riz a fare riferimento al testo degli emendamenti che ha proposto, tenendo conto che, indubbiamente, nell'attività teatrale e cinematografica vi è anche un profilo relativo alla proprietà letteraria.

**GIORGIO TULLIO COVI.** Quando l'onorevole Riz ha chiesto la parola, pensavo che volesse ritirare il suo emendamento, poiché un giurista come lui senz'altro intravede nelle parole « tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale » un riferimento alla legge sul diritto d'autore. Non mi sembra davvero opportuno che vi siano venti leggi sul diritto d'autore nel territorio nazionale. Sono pertanto contrario all'emendamento Riz 70.27.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.27, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.28, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.29, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.32, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Cossutta 70.30.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** L'onorevole Magri mi ha comunicato di essere d'accordo sulla proposta, che quindi faccio

al presidente, di spostare l'esame di tale emendamento alla discussione sull'articolo 122.

**PRESIDENTE.** Sta bene; l'emendamento Cossutta 70.30 è pertanto accantonato. L'emendamento Saporito 70.31 è di contenuto analogo e risulta pertanto ugualmente accantonato.

Passiamo all'emendamento Riz 70.33, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.34, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Tarabini 70.5, per il quale vi è un invito del relatore al ritiro.

**EUGENIO TARABINI.** Accolgo l'invito al ritiro del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Riz 70.35, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.36, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.37, non accettato dal relatore. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Saporito 70.39. Devo rilevare che l'onorevole Saporito è assente.

**CESARE SALVI.** Signor presidente, devo valutare se fare mio l'emendamento. Si presenta infatti un problema delicato, sul quale sarebbe bene pervenire ad un ulteriore chiarimento: mi riferisco al rapporto fra il punto 5 dell'articolo 70 e l'emendamento in esame. Se, come il re-

latore ebbe a dire in sede di Comitato ristretto, la nostra interpretazione è che l'ordinamento della stampa e dell'informazione è compreso nel richiamo all'articolo 21 della Costituzione, certamente l'emendamento appare superfluo; in caso contrario, vi sarebbe evidentemente materia di discussione. Sarebbe quindi opportuno che su un punto così delicato risultasse con chiarezza la volontà della Commissione.

**SILVANO LABRIOLA,** *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Confermo quanto ho detto questa mattina.

**CESARE SALVI.** Cioè ?

**SILVANO LABRIOLA,** *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Ripeto che confermo quanto ho già detto: perché non voglio fare una seconda dichiarazione, deliberatamente. Non vorrei, infatti, che qualche differenza nelle mie parole possa essere male interpretata. Confermo integralmente, quindi, quanto ho detto questa mattina nel motivare il parere contrario, in quanto il contenuto dell'emendamento è già assunto nell'articolo 21 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Il rispetto del relatore per gli storici futuri è commendevole.

**CESARE SALVI.** Avendo nella sua considerazione finale il relatore precisato che si intende compreso il richiamo all'articolo 21, ne prendo atto e quindi non faccio mio l'emendamento Saporito 70.39.

**PRESIDENTE.** Non essendo presente il senatore Saporito, si intende pertanto che abbia rinunciato all'emendamento 70.39.

Passiamo agli identici emendamenti Saporito 70.38 e Riz 70.43, non accettati dal relatore.

Li pongo in votazione.  
*(Sono respinti).*

Passiamo all'emendamento Riz 70.44.

**CESARE SALVI.** Ritengo che l'esame del comma possa essere più utilmente



accantonato, per riprenderlo dopo l'esame dell'articolo 117: è in quest'ultimo ambito, infatti, che si affronterà la materia della competenza legislativa della regione, di come essa è organizzata, di quali sono i rapporti fra la competenza esclusiva e concorrente. Quella sarà pertanto la sede specifica di discussione nella quale approfondire l'argomento.

**ROLAND RIZ.** Parto dalla premessa, che si intuisce dalla mia richiesta, che lì ove lo Stato non abbia competenza legislativa, vi debba essere competenza esclusiva delle regioni, pertanto insisto perché il mio emendamento sia votato.

**MARCO BOATO.** Credo sia opportuno votare l'emendamento dell'onorevole Riz e tener presente ciò che la presidente Iotti ha ripetutamente detto, ossia che dopo aver esaminato l'insieme degli articoli che sono correlati l'uno all'altro (in particolare gli articoli 70 e 117, ma non solo questi), la Commissione si riservi, in sede di coordinamento, di eliminare eventuali discrasie o di soddisfare necessità di coordinamento tecnico.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento, ritengo che la formulazione sia corretta. Se facessimo infatti riferimento semplicemente alle competenze esclusive delle regioni, diremmo una tautologia. Che la regione abbia potestà legislativa nelle materie in cui ha competenza esclusiva è assolutamente ovvio. In questi termini credo che la norma costituzionale sia completa, per cui personalmente ritengo sia corretto mantenerla e votarla nel suo insieme, e sono contrario all'emendamento Riz 70.44.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte forma di Stato.** Vorrei ripetere ciò che ho già detto. Sarebbe gravissimo se la Commissione, dopo aver invertito il criterio del riparto, definisse come esclusiva l'intera competenza legislativa regionale: l'effetto dell'emendamento Riz è questo. Ciò sarebbe gravissimo non solo perché caricheremmo le regioni di un onere che esse non chiedono, e che non sarebbero

mai in grado di assumere, ma perché creeremmo una tale separatezza tra ordinamento legislativo dello Stato e ordinamento legislativo regionale, sotto il profilo della produzione delle norme, da determinare seri problemi di coordinamento istituzionale generale. In questo paese non vi sarebbe alcuna materia su cui instaurare una collaborazione tra Stato e regione, eliminando del tutto l'immagine della competenza legislativa dello Stato. Ecco il motivo per il quale sono assolutamente contrario a questo emendamento che chiedo sia votato, perché trattasi di una questione di principio sulla quale la Commissione deve pronunciarsi.

**CESARE SALVI.** Mi rendo conto che a volte per agevolare i lavori della Commissione si rischia di essere sintetici, come è stato nel mio caso. Condivido le considerazioni svolte dal collega Labriola per quanto riguarda l'emendamento Riz. Ponevo però un'altra questione, cioè se si debba già in questa sede votare la distinzione tra competenza esclusiva e competenza concorrente delle regioni, con riferimento ad un emendamento del nostro gruppo, il 117.4, che sarà esaminato allorché affronteremo l'articolo 117, nel quale si pone il tema, dubitativamente e problematicamente, quindi senza alcuna certezza, se debba essere mantenuta la distinzione tra competenza esclusiva e competenza concorrente delle regioni o non si possa trovare il modo di fondere, di andare, non dico ad una tripartizione di competenze tra quelle dello Stato, quelle esclusive delle regioni e quelle concorrenti delle regioni, ma ad una unificazione più vicina sul terreno del carattere concorrente della competenza. Tale considerazione ci veniva dalla circostanza che nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, in base al testo, elaborato dal Comitato ristretto, del comma 2 dell'articolo 117, si fa comunque riferimento, come è giusto che sia, non soltanto al dettato costituzionale, ma comunque ad un intervento normativo legato a leggi della Repubblica. Quindi, senza alcuna certezza, ma volendo mantenere un margine di riflessione su

questo punto, il mio ragionamento era che nel definire i caratteri della competenza legislativa delle regioni, una volta mantenuto il principio che la competenza legislativa delle regioni esiste in tutte le materie non riservate allo Stato, si attendesse l'esame dell'articolo 117 prima di puntualizzare il tutto con questo inciso. Si può anche, in base alle considerazioni svolte dal collega Boato, procedere come stiamo facendo con la riserva che dopo l'esame dell'articolo 117 si possa eventualmente tornare su questo comma. A noi interessava non pregiudicare l'organizzazione della disciplina della competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117.

PRESIDENTE. Osservo che sicuramente una volta varato l'articolo 117 nel testo proposto dal Comitato ristretto sarà necessario qualche coordinamento con la nuova formulazione di tale articolo. Non mi sembra però che l'eventuale reiezione dell'emendamento Riz precluda la discussione dell'emendamento 117.4 del senatore Guerzoni. Con tutta la problematicità del caso, che sottoporro all'attenzione del presidente, mi sembra non vi siano ostacoli di natura procedurale e logica nel votare l'emendamento Riz.

VALERIO ZANONE. Signor presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Mi sembra che alle 17,30 siano iniziate in Aula votazioni sulla legge concernente l'obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. Gli uffici mi fanno presente che le votazioni inizieranno alle 18.

VALERIO ZANONE. Quando ritiene di interrompere i nostri lavori?

PRESIDENTE. Dopo aver concluso l'esame dell'articolo 70.

VALERIO ZANONE. La ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.44, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Saporito 70.42. Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Riz 70.45, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Covi 70.11.

GIORGIO TULLIO COVI. A seguito delle dichiarazioni del relatore, ritiro il mio emendamento 70.11.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Tarabini 70.6. Onorevole Tarabini, accoglie l'invito al ritiro?

EUGENIO TARABINI. Non lo accolgo per una semplice ragione. Devo innanzitutto dire che non sono ostile all'impostazione data dal Comitato ristretto: ho presentato il mio emendamento solo per mettere in evidenza un problema. La nuova figura della legge organica, che ha come destinataria le regioni e non il cittadino (cosa che può andare anche benissimo), mi sembra precluda, ove non risolvessimo il problema, il diritto del cittadino stesso; qualora fosse lesa nella legge regionale il principio fissato dalle leggi organiche, questi non avrebbe la possibilità di rimedi giurisdizionali, in quanto la legge organica è indirizzata alla regione e non a lui. Ripeto che non ho obiezioni a che si profilino leggi di puro diritto pubblico che abbiano come destinatari soggetti pubblici, come le regioni, però non voglio che sia menomato il diritto soggettivo, in termini naturali, del cittadino. In pratica, stabilendo che le norme non sono indirizzate ai cittadini ma alle regioni, si elimina qualsiasi diritto per il singolo di rivolgersi all'autorità giudiziaria ove la regione, con la sua legge regionale, violi il principio sancito dalla legge organica. Pur non essendo affatto ostile alla configurazione data alla norma dal Comitato ristretto, ho voluto porre il problema per vedere come possa essere risolto.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Il diritto

del cittadino è sempre tutelabile, anche nei confronti della legge regionale che realizza la disciplina nei limiti della legge organica.

Nel caso in cui – è questo il problema al quale forse allude l'onorevole Tarabini – la legge regionale non intervenga, la normativa transitoria prevede la vigenza della legge dello Stato operante in materia. Nel confermare il parere contrario, voglio assicurare la Commissione che mantenendo l'attuale dizione, secondo cui la legge organica ha come destinatarie le regioni, il diritto del cittadino rimane intatto. E quest'ultimo agirà – come può agire nei confronti dei vari organi di giustizia, compresa la Corte costituzionale – nei confronti della legge regionale posta in essere nel quadro dei principi della legge organica.

**EUGENIO TARABINI.** Considero estremamente autorevoli le opinioni dell'onorevole Labriola, tuttavia ritengo che il problema posto da me non sia identico a quello da lui rappresentato. La questione che ho posto non riguarda tanto l'assenza di legge regionale... Onorevole Labriola, la prego di ascoltarmi (*Commenti dell'onorevole Labriola*).

Onorevole collega, ritengo che lei abbia risposto ad altro. Il problema che pongo io non scaturisce dal caso in cui la legge regionale non esista, bensì dall'ipotesi in cui la legge regionale vi sia, ma violi il principio contenuto nella legge organica. Nella fattispecie, dicendo che la legge organica non è indirizzata al cittadino ma alla regione, come si può configurare il diritto del cittadino, escluso dai soggetti destinatari della legge organica, in virtù del testo della norma costituzionale?

**SILVANO LABRIOLA,** *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Il diritto del cittadino al rispetto dei principi della legge organica è sempre apprezzabile; infatti se la legge regionale trasgredisce questo principio, il cittadino lo ecciperà in un giudizio di costituzionalità.

**PRESIDENTE.** Mi pare di aver ascoltato due volte le stesse argomentazioni.

**EUGENIO TARABINI.** Dichiaro di mantenere l'emendamento 70.6 da me presentato.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Signor presidente, la questione sollevata dal collega Tarabini è di estremo valore. La preoccupazione del collega Tarabini sarebbe fondata se le conseguenze fossero quelle che lui trae dall'esame del testo in discussione. Il fatto che le norme della legge organica non si rivolgano al cittadino, non significa che non debbano essere osservate dalle regioni anche a favore del cittadino. In altri termini, l'ordinamento che traspare dal testo è tale che l'onere di attuare la legge organica spetta alla regione: se questa lo attua, deve farlo conformemente alla legge organica ed il cittadino potrà, secondo i principi della norma interposta, rivolgersi alla Corte costituzionale facendo valere i propri diritti; qualora la regione non lo attuasse, acquisterebbe vigore la norma precedente. La preoccupazione dell'onorevole Tarabini è seria, ma voglio tranquillizzarlo dicendo che il testo in votazione non è contraddittorio rispetto alla tutela dell'interesse del cittadino.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Signor presidente, poiché credo di aver capito il timore dell'onorevole Tarabini, voglio tranquillizzarlo.

L'onorevole Tarabini considera la giurisdizione costituzionale come una giurisdizione afferente ai diritti del cittadino. In base a questo si chiede: se il cittadino, in base a quella legge, non vede realizzarsi in capo a se stesso un diritto soggettivo, come può ricorrere alla Corte costituzionale? Onorevole Tarabini, soprattutto alla luce della giurisprudenza ormai trentennale della Corte è sbagliato il presupposto secondo cui sia necessario un diritto soggettivo in capo ad un soggetto per poter eccepire l'illegittimità costituzionale. Ci può essere anche l'illegittimità costituzionale di diritto obiettivo, diciamo così, ossia il cittadino può ricorrere, purché abbia la legittimazione processuale, per il semplice contrasto tra una legge costituzionale ed una legge interposta.

EUGENIO TARABINI. Onorevoli colleghi, vorrei intervenire...

PRESIDENTE. La prego, onorevole Tarabini, ma dovremmo votare.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, mi sembra che il punto sia molto delicato. Il professor Barbera mi insegna che il cittadino non ha il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale; il cittadino si rivolge al giudice ordinario o a quello amministrativo in quanto sia titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo; solo nel corso del giudizio, incidentalmente, si solleva la questione di costituzionalità.

Il problema consiste nello stabilire se il cittadino abbia il diritto soggettivo o l'interesse legittimo, come posizione sua - in questo caso si tratterebbe di diritto soggettivo e comunque non si potrebbe escludere il diritto soggettivo, qualora vi fosse una previsione diretta - per cui manchi della legittimazione ad investire non la Corte costituzionale ma il giudice naturale e, attraverso la questione di costituzionalità, ad ottenere la soddisfazione del suo diritto.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Onorevole Tarabini, non gli manca se si pretende di applicare una legge regionale che è in contrasto con la legge organica. Allora, eccipirà l'incostituzionalità della legge che si vuole applicare al cittadino per contrasto con la legge organica, a prescindere dal riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al cittadino.

PRESIDENTE. Onorevole Barbera, la sua ansia di rassicurare il collega Tarabini è commendevole; ora però dobbiamo votare perché non stiamo svolgendo un seminario.

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 70.6 non accettato dal relatore.  
(È respinto).

Faccio presente, che l'ultimo periodo del penultimo comma del testo dell'articolo 70 proposto dal Comitato ristretto -

« Possono essere derogate solo con espressa previsione » - necessita di chiarimenti. Invito il relatore a fornire spiegazioni in merito.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Si tratta delle leggi organiche. Ad ogni modo do immediatamente una spiegazione.

Quale è stata la preoccupazione? Durante i venti anni di ordinamento regionale si è constatato come il Parlamento deroghi alle leggi-quadro - senza dirlo espressamente - con singole disposizioni legislative, suscitando di fatto una totale incertezza del diritto e, cosa ben più grave, sottraendosi all'onere della legislazione di principio.

L'aggiunta alla quale ha fatto poc'anzi riferimento, signor presidente, risponde all'esigenza che il Parlamento si assuma la responsabilità di dichiarare in modo certo la volontà di modificare la legge organica.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Vorrei fare una brevissima precisazione su quanto ha testé affermato il relatore.

A me sembra che votare e deliberare, penso in modo non definitivo, su questo testo implichi che la legge organica segua una procedura assolutamente simile a quella ordinaria, altrimenti non vi sarebbe bisogno di dirlo. Non vorrei compromettere il tipo di fonte.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sono d'accordo, salvo coordinamento qualora conferissimo alla legge organica una disciplina procedimentale diversa. In quel caso, sarebbe superato ma finché si tratta di una legge ordinaria come le altre - e fino a questo punto lo è - vale l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari dell'emendamento 70.46 non risultano presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Riz 70.47.

ROLAND RIZ. Ho presentato questo emendamento perché mi preoccupa un

dato. Se non sbaglio, le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una qualsiasi legge dello Stato. Sinceramente, non mi è molto chiaro per quale ragione la possibilità del ricorso dovrebbe essere limitata soltanto alla legge organica. Preferirei che fosse adottata la formula presente in tutti gli statuti, in base alla quale le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale contro le leggi dello Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, avete discusso di questa questione in Comitato ristretto?

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Sì, ne abbiamo discusso. L'ultimo intervento del ministro e lo scambio di valutazioni che abbiamo avuto su questo punto mi conferma la necessità di mantenere la dizione « legge organica » e di non rinunciare ad essa facendo di questa legge una qualsiasi legge dello Stato. Ciò proprio per la necessità di una certezza e di una espressività della legislazione di principio.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Riz 70.47.

(È respinto).

Il ministro Elia ha chiesto di parlare per una precisazione. Ne ha facoltà.

**LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.** Mi rivolgo in particolare alla cortesia del relatore (che, tra l'altro, è fuori discussione). In precedenza ho citato vari casi nei quali al potere esclusivamente normativo della previsione non corrisponde un potere gestionale amministrativo. Il caso classico, sul quale vorrei essere in grado di fornire qualche informazione ai colleghi di Governo, riguarda il punto 18 dell'articolo 70 (« ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario »). Non è un mistero per nessuno il fatto che alcuni membri del Governo non sono d'accordo sul trasferimento all'ammi-

nistrazione scolastica regionale di un potere che includerebbe probabilmente anche il reclutamento (dalla dizione in esame non si capisce bene se sia così). Vorrei sapere dal relatore se, così come è formulato, il testo comporti il passaggio ed il trasferimento alle regioni, ai fini anche dell'autonomia finanziaria delle regioni ed in relazione alle potestà amministrative non corrispondenti a quelle dello Stato (che sono puramente normative), di circa 40 mila miliardi, cioè dell'importo della spesa più o meno attinente all'amministrazione scolastica non universitaria. Rivolgo questa domanda solo a titolo di informazione.

**SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.** Presidente, naturalmente la questione sollevata dal ministro è non tanto generale rispetto all'articolo 70 quanto specifica rispetto all'organizzazione della pubblica istruzione. Questa è la verità dei fatti. Sono grato al ministro per aver sollevato il problema perché mi consente di ribadire con la massima lealtà un punto che tuttora è controverso nella Commissione, anche se io non dispero che alla fine si giunga, se vi sarà un clima collaborativo come quello che vi è stato finora, a trovare una soluzione generalmente soddisfacente. Ovviamente, noi dobbiamo procedere per approssimazioni successive (il ministro se ne renderà perfettamente conto). Non vorrei divagare, ma in questi giorni abbiamo visto provvedimenti urgenti del Governo che si presume abbiano leso l'autonomia costituzionale dell'università. Cito questo caso – che ha destato molte preoccupazioni – solo per dimostrare come sia difficile distinguere in modo specifico i problemi ordinamentali rispetto a quelli organizzatori e viceversa, al punto che addirittura il Governo, a Costituzione vigente, viene censurato per avere intaccato – almeno così si assume da moltissime parti – un valore costituzionale che pure è sancito e non è posto in discussione.

Ritornando alla specifica domanda posta dal ministro, vorrei precisare che in materia di istruzione, e quindi di organiz-

zazione propedeutica strumentale per quanto riguarda la prestazione scolastica o, più esattamente, la prestazione didattica, valgono i principi generali. Voglio qui richiamare tali principi, anche con riferimento ad altre questioni concernenti l'articolo 70. Il ministro ricorderà che noi, in una norma non ancora discussa ma già contenuta nel testo del Comitato ristretto (e quindi conosciuta dalla Commissione), abbiamo posto un vincolo in base al quale possono essere istituiti ministeri solo nelle materie per le quali lo Stato ha competenza legislativa. Se nella materia dell'istruzione scolastica lo Stato istituisce l'apparato strumentale propedeutico alla prestazione didattica, è evidente che noi siamo già ricompresi in quella coincidenza tra funzione e strumento che viene poi ribadita nella norma alla quale ho fatto ora riferimento.

La seconda risposta che debbo al ministro riguarda la prestazione minima obbligatoria. Non dobbiamo dimenticare — il ministro lo sa bene — che in un'altra norma (che discuteremo in seguito) è prevista la prestazione minima obbligatoria come garanzia di una uniformità minima di trattamento del cittadino, indipendentemente dalla sede regionale in cui questi è allocato e nella quale la prestazione viene somministrata. Questa seconda caratteristica dovrebbe rinsaldare la certezza che comunque lo Stato dovrà disporre dell'ordinamento dell'istruzione perché altrimenti la garanzia della prestazione minima obbligatoria sarebbe svuotata di contenuto. Quindi io mi sentirei — tenuto conto tuttavia che si tratta di una questione ancora da definire, nonostante sia contenuta nel testo all'esame della Commissione — di dare una risposta di assicurazione al ministro sul problema sollevato in relazione all'ordinamento dell'istruzione.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione degli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 70 del testo predisposto dal Comitato ristretto come risulta dalle modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 75 e degli emendamenti ad esso relativi.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

CESARE SALVI. Chiedo di parlare sull'articolo 75.

PRESIDENTE. Per la verità, abbiamo stabilito in via di prassi che si possa intervenire in sede di dichiarazione di voto.

CESARE SALVI. No, presidente, mi consenta di contestare questo criterio.

PRESIDENTE. Parli pure, senatore Salvi.

CESARE SALVI. Ho chiesto di intervenire sull'articolo, al di là della dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, anche perché vedo che non sono presenti i colleghi firmatari di emendamenti soppressivi di un certo rilievo. Il punto è delicato perché stiamo esaminando una disciplina fortemente distruttiva dell'istituto del referendum. Mi rendo conto che l'assenza dei presentatori degli emendamenti determinerà le conseguenze che tutti conosciamo. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che con questa nuova disciplina stiamo aggiungendo alle materie escluse per Costituzione dalla possibilità di essere sottoposte a referendum anche le leggi organiche. Vorrei anzitutto chiedere un chiarimento al relatore. In particolare, vorrei sapere se quando si parla di leggi organiche contenenti principi fondamentali dello Stato, si faccia riferimento a tutte le ipotesi in relazione alle quali nel testo costituzionale si ricorre all'espressione « legge organica », oppure se si tratti soltanto...

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Solo a quelle previste dall'articolo 70!

CESARE SALVI. Cioè solo quelle alle quali fa riferimento il penultimo comma dell'articolo 70?

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sì, è scritto!

CESARE SALVI. L'ho chiesto solo a titolo di chiarimento.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Confermo che è così.

CESARE SALVI. La difficoltà sta nel fatto che non abbiamo ancora definito compiutamente cosa sia la legge organica e se essa abbia uno spazio di intervento ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 70. In questo momento noi conosciamo soltanto le leggi organiche alle quali fa riferimento il penultimo comma dell'articolo 70.

Anche se vediamo il nesso tra la dichiarazione di inammissibilità del referendum ed il fatto che le leggi organiche non hanno una vincolatività immediata nei confronti dei cittadini, ci sembra tuttavia che l'esclusione dalla possibilità di essere sottoposte a referendum riferita a tutte le leggi organiche, anche a quelle che toccano punti per i quali vi potrebbero non essere ragioni per escludere l'intervento popolare, debba essere considerata eccessiva.

Per questo proponiamo, nel richiamare l'attenzione della Commissione sull'importanza della nuova disciplina, di sostituire il riferimento contenuto nel testo del Comitato ristretto con quello relativo ad una sola parte delle leggi organiche, non a tutte quelle di cui all'articolo 70 ma solo a quelle che garantiscono, nel testo attuale del Comitato ristretto, la prestazione minima prevista con riferimento alle funzioni di eminente valore sociale (anche al riguardo abbiamo una proposta emendativa ma la sostanza del problema non cambia).

Poniamo la questione se la *ratio* per escludere il referendum sulle leggi organiche non debba essere limitata a quel tipo di legge organica che garantisca diritti costituzionali rispetto ai quali riteniamo debba esserci una garanzia così pervasiva da prevedere il potere sostitutivo. È giusto evitare che vi sia un pronunciamento del

corpo popolare rispetto ad una misura perequativa ed egualitaria; non ci persuade invece che tutte le altre leggi organiche debbano essere sottratte all'iniziativa referendaria, perché si tratta effettivamente di una notevole riduzione dell'area finora riservata a questo istituto.

MARCO BOATO. Mi associo alle preoccupazione ed ai rilievi critici sollevati dal collega Salvi; del resto il relatore sa che fin dall'inizio dei lavori di Comitato « Forma di Stato », già molti mesi fa, ho espresso la stessa riserva. Do atto al relatore del fatto che nella prima relazione del Comitato, così come risulta dai resoconti stenografici, si dava conto dell'esistenza di una riserva dei verdi, e credo anche di un altro gruppo, su questo punto specifico. La mia osservazione è nel merito ma mi riservo di intervenire ulteriormente perché ho presentato un emendamento.

Signor presidente, le chiedo di rinviare ad altra seduta la discussione dell'articolo 75. Siamo nella situazione in cui la presenza in Commissione si sta assottigliando poiché si era stabilito di lavorare non oltre le ore 18 e perché nell'aula della Camera sono in corso votazioni su provvedimenti importanti. Non farò ricorso ad una richiesta di verifica del numero legale perché non l'abbiamo mai fatto ed abbiamo sempre lavorato di comune accordo e senza frapporte ostacoli di tipo procedurale; però ritengo che si debba tener conto dell'esigenza che ho manifestato e che, peraltro, è riscontrabile nell'attuale numero dei partecipanti ai lavori della Commissione.

GIORGIO TULLIO COVI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Boato.

PRESIDENTE. Le argomentazioni addotte dai colleghi Salvi, Boato e Covi non sono prive di fondamento.

GERARDO BIANCO. Signor presidente, penso che la Commissione possa essere convocata per giovedì pomeriggio a partire dalle ore 16. Non dovrebbero, infatti, esservi impegni delle due Assemblee.

MARCO BOATO. Concordo con la proposta dell'onorevole Bianco.

GIORGIO TULLIO COVI. Anch'io, signor presidente.

CESARE SALVI. Chiedo che rimanga agli atti la mia riserva circa un'eventuale convocazione della Commissione per giovedì pomeriggio poiché al Senato è in corso la sessione di bilancio: giovedì pomeriggio sarà terminato l'esame della legge finanziaria ma restano da discutere i provvedimenti collegati.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Posso proporre di riunirci domani sera, alle 19?

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Salvi, oltre che della sessione di bilancio il Senato dovrà occuparsi del decreto Casese, correttivo del decreto-legge n. 29.

Nel riservarmi di consultare il presidente Iotti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 20,30.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



ALLEGATO



## TESTO A FRONTE

**Testo della Costituzione e della proposta del Comitato Ristretto  
per le modifiche alla II parte della Costituzione  
(Forma di Stato)**

## COSTITUZIONE

## ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

## TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

## ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

2) rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;

3) difesa nazionale;

4) sicurezza pubblica;

5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;

6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;

7) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;

9) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;

10) tributi statali;

11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

12) grandi unità produttive; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

13) trasporti e comunicazioni nazionali;

14) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;

16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

18) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;

19) materia elettorale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 122;

20) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi;

21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;

22) ordinamento delle professioni;

23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;

24) armi ed esplosivi;

25) poste e telecomunicazioni;

26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.

La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.

## ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini. Possono essere derogate solo con espressa previsione.

Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perchè sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione.

## ART. 75.

*Identico.*

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi organiche contenenti i principi fondamentali dello Stato, previste dall'articolo 70.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Emendamenti presentati agli articoli 70 e 75 del testo del Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione.**

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

La funzione legislativa dello Stato è di regola esercitata collettivamente dalle due Camere. Un disegno di legge approvato da una delle due Camere si considera definitivamente approvato se l'altra Camera non si pronuncia entro 90 giorni dal momento in cui le è pervenuto il relativo messaggio, salvo per i disegni di legge elencati nell'ultimo comma dell'articolo 72.

70. 48

Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 1, sopprimere le parole commercio con l'estero e relazioni internazionali.*

70. 7

Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 2, sopprimere le parole da Chiesa a altre.*

70. 8

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 4.*

70. 12

Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 4, aggiungere le parole di interesse nazionale.*

70. 13

Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 5.*

70. 14

Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 5, sostituire le parole da dagli articoli alla fine del punto con le seguenti nella prima parte della Costituzione.*

70. 15

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 5, aggiungere dopo la cifra 31 la cifra 32.*

70. 16 Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 5, aggiungere dopo la cifra 33 la cifra 34.*

70. 17 Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 6, sopprimere le parole da e degli organi alla fine del punto.*

70. 18 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 7, sopprimere le parole da civile alla fine del punto.*

70. 23 Tarabini.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 7, sopprimere le parole amministrativa, tributaria e contabile.*

70. 19 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 8, sopprimere le parole sanzioni penali.*

70. 3 Tarabini.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 9, sopprimere le parole da attività finanziarie alla fine.*

70. 20 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 9, sopprimere la parola sovraregionali.*

70. 4 Tarabini.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 9, aggiungere infine le parole ordinamento valutario e procedimento sanzionatorio.*

70. 40 Saporito.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 10.*

70. 21 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 11.*

70. 22 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 11, sopprimere le parole partecipazioni dello Stato.*

70. 1 Zanone.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire i punti 12 e 13 con il seguente trasporti e comunicazioni di interesse nazionale.*

70. 24 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire il punto 12 con il seguente politiche energetiche e industriali nazionali.*

70. 49 Boato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 12, sopprimere le parole grandi unità produttive.*

70. 2 Zanone.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 12, sostituire le parole grandi unità produttive con la parola industria.*

70. 9 Covi.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, aggiungere al punto 13 le parole circolazione stradale e al punto 16 le parole cinematografia e teatro.*

70. 10 Covi.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 14.*

70. 25 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 14, sopprimere le parole e condizioni essenziali dell'igiene pubblica.*

70. 41 Saporito.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 15.*

70. 26 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 16.*

70. 27 Riz.



*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 17.*

70. 28 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 18.*

70. 29 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire il punto 19 con il seguente disciplina delle elezioni al Parlamento nazionale ed europeo.*

70. 32 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 19, sopprimere le parole da salvo quanto disposto alla fine del punto.*

70. 30 Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 19, sopprimere le parole salvo quanto disposto dal successivo articolo 122.*

70. 31 Saporito.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 20.*

70. 33 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 21.*

70. 34 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 21, sopprimere la parola strettamente.*

70. 5 Tarabini.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 22.*

70. 35 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 25.*

70. 36 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere il punto 26.*

70. 37 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, aggiungere dopo il punto 26 il seguente 27) ordinamento della stampa e dell'informazione.*

70. 39 Saporito.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto sopprimere il terzo comma.*

70. 38 Saporito.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto sopprimere il terzo comma.*

70. 43 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, quarto comma, sopprimere le parole o concorrente.*

70. 44 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, quarto comma, dopo la parola concorrente aggiungere la parola attuativa.*

70. 42 Saporito.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, sopprimere il quinto comma.*

70. 45 Riz.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, quinto comma, sostituire le parole può fissare con la parola fissa.*

70. 11 Covi.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.*

70. 6 Tarabini.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, quinto comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

70. 46 Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, sesto comma, sostituire la parola organica con le parole dello Stato.*

70. 47 Riz.

*Sopprimere l'articolo 75 del testo del Comitato ristretto.*

75. 1 Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 75 del testo del Comitato ristretto sopprimere il secondo comma.*

75. 2 Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 75 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire le parole contenenti i principi fondamentali dello Stato, previste dall'articolo 70 con le parole di cui all'articolo 118-bis.*

75. 3 Barbieri Tagliavini, Salvi, Guerzoni, Bassanini.

**Emendamenti presentati nel corso della seduta odierna.**

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire il punto 2 con il seguente i rapporti regolati dagli articoli 7 e 8.*

Il Relatore.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire il punto 12 con il seguente programmi relativi alla produzione energetica e all'attività industriale di interesse nazionale.*

70. 49 (nuova formulazione).

Boato.

*All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sostituire il punto 12 con il seguente politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.*

Il Relatore.

*All'emendamento 70. 10, sostituire le parole circolazione stradale con le seguenti trasporti e comunicazione stradale e disciplina generale della circolazione.*

Barbera.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-RIF-48  
Lire 2000